

# EUREPGAP

## Regole Generali Frutta e Verdura

### Versione 2.1-Oct04

Valida dal: 29 ottobre 2004. Obbligatoria dal: 1 maggio 2005.

## INDICE

## Pagina N°

1. DOCUMENTO "TERMS OF REFERENCE EUREPGAP" (CONDIZIONI DI RIFERIMENTO).....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO.....	3
3. OBIETTIVI.....	4
4. DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI.....	5
5. INTRODUZIONE.....	6
6. REGOLE.....	10
7. LIVELLI DI CONFORMITÀ PER LA CERTIFICAZIONE EUREPGAP.....	12
8. OPZIONI E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE EUREPGAP.....	12
9. DIRITTI E DOVERI DI COLORO CHE RICHIEDONO EUREPGAP.....	15
10. PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO EUREPGAP.....	16
11. SANZIONI.....	23
12. NON-CONFORMITÀ.....	25
13. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E NON CONFORMITÀ.....	28
14. COMUNICAZIONE DI SANZIONI, NON CONFORMITÀ E RICORSI.....	29
15. PROCEDURA DI ARMONIZZAZIONE.....	30
16. APPENDICE 1: REQUISITI PER AUDITOR EUREPGAP FRUTTA E VERDURA.....	31
17. APPENDICE 2: REQUISITI PER VALUTATORE EUREPGAP FRUTTA E VERDURA.....	33
18. APPENDICE 3: REQUISITI PER VALUTATORE INTERNO DI GRUPPI DI PRODUTTORI.....	35
19. APPENDICE 4: CONTENUTO DEL CERTIFICATO.....	36
1. ALLEGATO 1: IMPIEGO DI MARCHIO COMMERCIALE, LOGO E NUMERO DI REGISTRAZIONE.....	1
2. ALLEGATO 2: SISTEMA QUALITÀ DEL GRUPPO DI PRODUTTORI.....	1
3. ALLEGATO 3: LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ.....	1
4. ALLEGATO 4: SUBAPPALTATORI.....	1
5. ALLEGATO 5: REQUISITI PER ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI DA PARTE DI EUREPGAP.....	1
6. ALLEGATO 6: TRASFERIMENTO TRA OdC.....	1
7. ALLEGATO 7: LISTA PRODOTTI EUREPGAP.....	1
8. ALLEGATO 8.1: VERSIONI LINGUISTICHE ATTUALI E IL LORO STATO.....	1
9. ALLEGATO 9: REGISTRAZIONE NON CONFORMITÀ EUREPGAP.....	1
10. ALLEGATO 10: DEFINIZIONI EUREPGAP.....	1
ALLEGATO 11.1: FRUTTA E VERDURA AGGIORNAMENTI EDIZIONI E REGISTRO DELLE VERSIONI VALIDE.....	1
11. 1	

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Pagina: 3 di 37</p>
---	--	--

## **1. DOCUMENTO “TERMS OF REFERENCE EUREPGAP” (CONDIZIONI DI RIFERIMENTO)**

### **“L’associazione Internazionale per un’Agricoltura Sicura e Sostenibile”**

Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in materia di Sicurezza Alimentare, benessere degli animali, Protezione Ambientale così come Salute, Sicurezza e Welfare dei Lavoratori si vogliono:

- 1.1 Incoraggiare la messa in atto di sistemi di produzione agricola sicuri, che siano economicamente attuabili e che promuovano un utilizzo minimo di prodotti chimici in Europa e nel mondo.
- 1.2 Sviluppare una nozione di Buona Pratica Agricola (BPA) che consenta la realizzazione di analisi comparative e di equivalenza (benchmarking) con altri programmi di Sicurezza della Qualità e Protocolli, inclusa la tracciabilità.
- 1.3 Apportare dei lineamenti per il continuo miglioramento, lo sviluppo e la comprensione dell’obiettivo della best practice (Pratiche Migliori).
- 1.4 Creare un sistema di verifica indipendente unico e riconosciuto da tutti.
- 1.5 Parlare e scambiare apertamente opinioni con i consumatori e i soci, inclusi i produttori, gli esportatori e gli importatori.

## **2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente documento spiega il processo di certificazione secondo lo Standard EUREPGAP *Frutta e Verdura* e, inoltre, le procedure da seguire per ottenere e mantenere la certificazione. Contiene poi i diritti e doveri del Segretariato EUREPGAP, dei certificatori e dei produttori che richiedono la certificazione.

Molte parti di questo documento sono uguali a parti delle Regole Generali di altri Standard gestiti da EUREPGAP. Tali parti sono scritte con caratteri standard, mentre le parti di testo (esclusi i titoli) che riguardano soltanto il campo d’applicazione Frutta e Verdura sono in *corsivo*.

Il campo d’applicazione *Frutta e Verdura* comprende tutti i *prodotti agricoli freschi e non trasformati di origine vegetale coltivati e destinati al consumo umano*.

Il testo costituisce un documento normativo EUREPGAP.

### **3. OBIETTIVI**

3.1 I principi dello Schema EUREPGAP si basano sul documento “Terms of Reference” EUREPGAP (Condizioni di Riferimento) e in particolar modo sui seguenti concetti:

**3.1.1 Sicurezza Alimentare:**

Lo Standard si basa su criteri di Sicurezza Alimentare provenienti dall'applicazione dei principi generali HACCP.

**3.1.2 Protezione Ambientale:**

Lo Standard consiste in Buone Pratiche Agricole nell'ambito della protezione ambientale, volte a minimizzare gli impatti negativi della produzione agricola sull'ambiente stesso.

**3.1.3 Salute, Sicurezza e Welfare sul Lavoro:**

Lo Standard stabilisce criteri generali circa la salute e la sicurezza sul lavoro in aziende agricole, inoltre promuove consapevolezza e responsabilità verso argomenti sociali; tuttavia, non sostituisce audit profondi sulla responsabilità sociale in azienda.

**3.1.4 Benessere degli animali (se applicabile):**

Lo Standard stabilisce criteri generali di benessere degli animali nelle aziende agricole.

3.2 EUREPGAP è uno Schema a livello internazionale e un Programma di riferimento per la Buona Pratica Agricola gestito dal Segretariato di EUREPGAP.

3.3 FoodPLUS è un'associazione senza fine di lucro appartenente all'industria e gestita da essa. FoodPLUS è il rappresentante legale del Segretariato EUREPGAP con sede in: Spichernstrasse 55, D-50672 Köln (Colonia) – Germany.


3.4 Il presente documento ha l'obiettivo di definire e coordinare le attività dello Schema EUREPGAP così come l'interazione tra gli Organismi di Certificazione (OdC), il produttore oppure il gruppo di produttori registrato, i programmi alla ricerca della conferma di equivalenza e il Segretariato EUREPGAP.

3.5 EUREPGAP fornisce gli standard e la struttura per una certificazione indipendente e riconosciuta da terzi per processi di produzione agricola secondo la norma EN45011/ISO. (La certificazione dei processi produttivi – produzione, coltivazione oppure “raccolta” – di questi prodotti garantisce che vengono certificati soltanto quei prodotti che raggiungono un certo livello di adempimento secondo le Buone Pratiche Agricole, come definito nei documenti normativi EUREPGAP).

3.6 Lo Schema copre l'intero processo di produzione agricola del Prodotto certificato, da prima *che la pianta venga messa a dimora (punto di controllo Sementi e Vivaio) al prodotto finale non lavorato (punto di controllo Manipolazione dei Prodotti Agricoli).*

3.7 La partecipazione è volontaria e si basa su criteri oggettivi. EUREPGAP non è discriminatorio nei confronti di Organismi di Certificazione e/o Agricoltori.

## 4. DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI



## 5. INTRODUZIONE

### 5.1 Struttura

Il presente documento è composto da:

#### 5.1.1 Parte principale

Descrive i passi fondamentali e i fattori che vengono in considerazione per il Produttore che richiede il rilascio e il mantenimento della Certificazione e dell'Approvazione EUREPGAP. Inoltre illustra il ruolo e il rapporto tra Produttori, EUREPGAP e Organismi di Certificazione.

#### 5.1.2 Appendici:

Una serie di appendici approfondisce l'argomento e fa riferimento ad aree specifiche. Le appendici completano quindi la parte principale e formano insieme ad essa le Regole Generali. Tali appendici sono sempre normative.

#### 5.1.3 Allegati:

Una serie di allegati apportano ulteriori informazioni, fornendo regole e riferimenti specifici. Gli allegati hanno la funzione di chiarire determinati argomenti. Essi mantengono la propria identità e possono essere modificati e consultati in maniera indipendente.

### 5.2 Documenti di riferimento (esclusi gli allegati)

- (i) EUREPGAP Accordo di Sub-Licenza
- (ii) *EUREPGAP Punti di Controllo e Criteri di Adempimento Frutta e Verdura*
- (iii) *EUREPGAP Check-list Frutta e Verdura*
- (iv) EUREPGAP Documento Referenziale per Equivalenza Comparativa
- (v) EUREPGAP Benchmarking Procedure\_OV1.0-May03
- (vi) ISO 9000:2000
- (vii) EN 45011 / ISO Guide 65
- (viii) EN 45004 / ISO Guide 17020

### 5.3 Allegati:

N°	Nome	Codice referenziale
1	Marchio registrato, logo e impiego del numero di registrazione	FP 2.1 GR A1-x*
2	Sistema qualità del gruppo di produttori	FP 2.1 GR A2-x
3	Linee guida per la valutazione del sistema qualità da parte di Organismi di Certificazione	FP 2.1 GR A3-x
4	Subappaltatori	FP 2.1 GR A4-x
5	Impegni per Organismi di Certificazione approvati da parte di EUREPGAP	FP 2.1 GR A5-x
6	Trasferimento tra Organismi di Certificazione	FP 2.1 GR A6-x
7	Elenco prodotti EUREPGAP	FP 2.1 GR A7-x
8	Edizioni linguistiche attuali e il loro stato	FP 2.1 GR A8-x
9	Registrazione delle non conformità EUREPGAP	FP 2.1 GR A9-x
10	Definizioni EUREPGAP	FP 2.1 GR A10-x
11	Aggiornamenti delle edizioni <i>Frutta e Verdura</i> ed elenco delle versioni valide	FP 2.1 GR A11-x

\* x è l'ultima versione di aggiornamento dell'allegato; confrontare l'Allegato 11 per informazioni aggiornate.

## 5.4 Altre lingue

La versione inglese del presente documento e di altri documenti EUREPGAP è quella originale. I documenti EUREPGAP vengono tradotti in altre lingue. Una volta pubblicati, questi documenti ufficiali EUREPGAP saranno gli unici validi per la Certificazione EUREPGAP in tale lingua. I documenti tradotti avranno valore normativo, soltanto su proposta da parte di un gruppo di lavoro EUREPGAP e in seguito ad una attenta revisione da parte del gruppo stesso e approvazione del Comitato Tecnico Normativo (tutto ciò è parte integrante dei "Terms of Reference" (Condizioni di Riferimento) dei Gruppi di Lavoro Tecnici EUREPGAP). Finché il documento non ha raggiunto lo stato vincolante, ogni pagina del testo tradotto porterà nella rispettiva lingua la frase "in caso di dubbio confrontare la versione originale inglese".

L'accreditamento può essere richiesto e rilasciato da certificatori in altre lingue soltanto per mezzo di documenti normativi riconosciuti secondo il procedimento descritto. Per un elenco completo delle versioni linguistiche dei documenti EUREPGAP attuali consultare l'Allegato 8.

## 5.5 Aggiornamento delle Comunicazioni Ufficiali

Di tanto in tanto EUREPGAP pubblicherà versioni aggiornate delle presenti Regole Generali o degli Allegati. Tale elenco potrà essere consultato nell'Allegato 11. Gli aggiornamenti verranno inviati a tutti gli Organismi di Certificazione Approvati da parte di EUREPGAP per mezzo di una comunicazione ufficiale. Essi saranno parte integrante del documento normativo e dovranno essere rispettati. Ogni aggiornamento porterà la data di entrata in vigore dello stesso e la data a partire dalla quale il documento precedente sarà ritenuto non più valido.

## 5.6 Abbreviazioni valide

- (i) OdC: Organismo di Certificazione
- (ii) CPCC: Punto di Controllo e Criteri di Adempimento
- (iii) CP: Punto di Controllo
- (iv) GPS: Global Positioning System
- (v) N°: Numero
- (vi) IAF: International Accreditation Forum
- (vii) MLA: Multilateral Agreement
- (viii) TSC: Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP

## 5.7 Definizioni

Consultare l'Allegato 10.

## 5.8 Entrata in vigore delle nuove Versioni e Documenti non più Validi:

Il presente documento normativo entrerà in vigore il **29 ottobre 2004 e sarà obbligatorio dal 1° maggio 2005**. Esso verrà introdotto come descritto qui di seguito "EUREPGAP General Regulations version Sept 2001, Rev. 01":

- (i) *Data di pubblicazione:* **29 ott. 2004**
- (ii) *Può essere certificato a partire da:* **29 ott. 2004**
- (iii) *Ultima data di certificazione per versione sett. 2001 Rev 01:* **31 dic. 2004**
- (iv) *Ultima scadenza della versione ver. sett. 2001 Rev 01 Certificati:* **31 dic. 2005**
- (v) *Programmi equivalenti devono aggiornare lo Standard entro:* **31 dic. 2004**




**REGOLE GENERALI  
FRUTTA E VERDURA  
VERSIONE ITALIANA**  
In caso di dubbi fare riferimento al  
documento originale in lingua Inglese

**Codice:** FP 2.1 GR  
**Versione:** 2.1-Oct04  
**Pagina:** 8 di 37

- (vi) *Ultima scadenza ver. Sept 2001 Rev 01 Certificati Progr. equivalenti:* 31 dic. 2005
- (vii) *Produttori possono registrarsi per la versione 2.1 presso gli OdC dal:* 12 sett. 2003
- (viii) *Produttori non possono registrarsi per la versione 2001 dopo il:* 31 dic. 2004

## 5.8.1 Programma sull'introduzione di versioni nuove e sulla graduale scadenza di versioni prescritte dello Standard:



## 5.9 Versioni utilizzabili:

### 5.9.1 Nomi dei Documenti:

La Versione rappresenta il nome del documento normativo EUREPGAP. Le Versioni di documenti normativi all'interno di EUREPGAP sono consecutive, quindi la versione "2."1"Jan"-04" può essere suddivisa e letta come segue: "n° dell'edizione"."n° di aggiornamento""mese di aggiornamento"- "anno di introduzione".

In alcuni casi il "." tra il n° dell'edizione e il n° dell'aggiornamento può essere espresso come "-" per esempio nei nomi di cartelle elettroniche di modo da consentire l'applicazione su Internet. Il numero dell'edizione della versione attuale delle Regole Generali inizia con 2, mentre il numero di aggiornamento inizia con 1 e il mese di aggiornamento con Jan04, in quanto vi è stata una pre-versione denominata 2.0-Jan04 che in seguito fu aggiornata (per ulteriori informazioni cfr. l'Allegato 11). Per determinare tempestivamente la nuova e la vecchia versione la prima data di aggiornamento è stata fissata a Jan04.

Ogni documento riporta in alto a destra un codice di identificazione EUREPGAP, quindi "FV" "2.1" "GR" significa "Frutta e Verdura" "Edizione 2.1" "Regole Generali". – Tale codice serve in particolar modo per determinare il contesto degli Allegati .

#### **5.9.2 Allegati:**

Gli allegati possono essere modificati indipendentemente dal resto del documento normativo. Per identificare l'ultimo aggiornamento è sufficiente cambiare il numero di edizione dell'allegato come nella versione del documento normativo. Quindi degli esempi di Allegati possono essere "A"10"-0", ciò significa che si tratta dell'"Allegato" "10" – "Edizione 0".

#### **5.9.3 Aggiornamento delle Edizioni:**

Ogni edizione del documento normativo EUREPGAP può essere aggiornata ad intervalli differenti a seconda della necessità di cambiare il contenuto. Quindi le Regole Generali nella Versione 2.1-Jan04, che è la più frequente tra i CPCC, possono riportare un numero di aggiornamento diverso, come per esempio Versione 2.0-Jan04.

La numerazione degli Allegati è consecutiva e indipendente dai numeri di aggiornamento delle Regole Generali. La Versione 2.1-Jan04 può per esempio contenere l'Allegato A10-2. se la Versione delle Regole Generali dovesse cambiare per esempio in 2.2-Mar 04, (e il contenuto dell'Allegato rimane quello dell'Allegato A10-2). Se invece il contenuto dell'Allegato A 10-2 viene modificato, viene cambiato anche il nome in A10-3, ovvero il prossimo numero consecutivo dopo 2. Versioni completamente nuove vengono pubblicate regolarmente secondo un calendario prestabilito (ogni tot anni).

## **6. REGOLE**

6.1 Le presenti Regole Generali costituiscono le regole che devono essere applicate dagli Organismi di Certificazione, approvati dal Segretariato EUREPGAP secondo il campo d'applicazione *EUREPGAP Frutta e Verdura*, per rilasciare, mantenere e revocare le certificazioni *Frutta e Verdura* EUREPGAP. La certificazione può essere conseguita da:


**6.1.1 Singoli produttori che richiedono la Certificazione EUREPGAP**

**6.1.2 Gruppo di Produttori che richiede la Certificazione EUREPGAP**

**6.1.3 Produttore e/o Gruppo di Produttori che utilizzano uno Schema equivalente che è stato comparato a EUREPGAP con esito positivo**

6.2 EUREPGAP rilascia delle licenze agli Organismi di Certificazione approvati, i quali sono poi autorizzati a rilasciare a loro volta certificati di conformità nei confronti dello Standard EUREPGAP.

6.3 Il certificato è un documento che dimostra la certificazione del Produttore, mentre la licenza è un rapporto contrattuale tra EUREPGAP e il Produttore o il Gruppo di Produttori sulla base di un accordo di sottolicensing sottoscritto dal Produttore e dall'Organismo di Certificazione Approvato da parte di EUREPGAP.



6.4 L'accordo di sub-licenza viene pubblicato da EUREPGAP in diverse lingue – soltanto la traduzione ufficiale EUREPGAP può essere utilizzata nelle lingue nella quale è disponibile una traduzione.

6.5 EUREPGAP è un marchio registrato. L'impiego di questo marchio registrato viene regolamentato dal Segretariato EUREPGAP ed è specificato nelle Linee Guida sull'Impiego di Marchio e Logo, (cfr. Allegato 1).

6.6 **Lo Schema EUREPGAP è composto dai seguenti documenti normativi:**

**6.6.1 EUREPGAP Regole Generali:**

Forniscono istruzioni su come impiegare, ricevere e mantenere il Certificato, oltre che sui diritti e doveri coinvolti. Diversi allegati approfondiscono inoltre i vari argomenti.

**6.6.2 EUREPGAP Punti di Controllo e Criteri di Adempimento:**

Contengono tutti i Punti di Controllo e Criteri di Adempimento che devono essere rispettati dal Produttore/Gruppo di Produttori richiedente e che vengono controllati per verificarne l'adempimento. Il presente documento è suddiviso in *14 sezioni ed elenca in rosso i Requisiti Maggiori (49 Punti di Controllo), in giallo i Requisiti Minori (99 Punti di Controllo) e in verde le Raccomandazioni (66 Punti di Controllo) per un totale di 214 Punti di Controllo.*

**6.6.3 EUREPGAP Check-list:**

Contiene i Punti di Controllo ed è un mezzo di verifica e valutazione delle conformità.

6.7 Di tanto in tanto EUREPGAP può pubblicare delle parti tratte da questi documenti normativi, tuttavia essi non formano documenti normativi a sé stanti.

6.8 **Oltre a questi documenti normativi**, possono essere approvate e pubblicate delle Linee Guida riguardanti l'interpretazione generale e l'applicazione dei Punti di Controllo all'interno dei CPCC *Frutta e Verdura* e delle linee guida relative a diversità geografiche e culturali specifiche. L'approvazione e la pubblicazione spetta al *TSC Frutta e Verdura* che viene aiutato dai Gruppi di Lavoro Regionali e Nazionali riconosciuti da EUREPGAP. Queste Linee Guida definiscono anche i campi di applicazione (applicazione generale oppure aree geografiche ben definite e/o rispettivamente i gruppi di prodotto). All'interno delle linee guida saranno definite delle regole transitorie e di implementazione, la cui applicazione è obbligatoria per tutti gli Organismi di Certificazione e per i Produttori / Gruppi di Produttori che operano all'interno dei campi d'applicazione delle Linee Guida.

## **7. LIVELLI DI CONFORMITÀ PER LA CERTIFICAZIONE EUREPGAP**

7.1 L'adempimento a EUREPGAP *Frutta e Verdura* è formato da *tre tipi* di punti di controllo i quali devono essere rispettati dal richiedente per poter ottenere il riconoscimento EUREPGAP: *REQUISITI MAGGIORI*, *REQUISITI MINORI* e *RACCOMANDAZIONI*. Essi devono essere rispettati come segue: (Vedere anche i capitoli 11 e 12 del presente documento: Sanzioni e Non Conformità)

### **7.1.1 REQUISITI MAGGIORI:**

*È obbligatoria una conformità del 100% per tutti i Punti di Controllo applicabili con Requisito Maggiore.*

### **7.1.2 REQUISITI MINORI:**

*È obbligatoria una conformità del 95% per tutti i Punti di Controllo applicabili con Requisito Minore. A titolo di esempio viene applicata la seguente formula.*

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(Numero Totale} \\ \text{dei Requisiti} \\ \text{Minori)} \end{array} - \begin{array}{l} \text{(Requisiti Minori Non} \\ \text{Applicabili Riscontrati in} \\ \text{Azienda)} \end{array} \right\} \times 5\% = \begin{array}{l} \text{(Numero Totale} \\ \text{Ammissibile di} \\ \text{Requisiti Minori} \\ \text{Non Conformi)} \end{array}$$

### **7.1.3 RACCOMANDAZIONI:**

*Non esiste una percentuale minima di conformità.*

7.2 Devono essere verificati tutti i Punti di Controllo dei CPCC, incluse le *RACCOMANDAZIONI*.

7.3 I Punti di Controllo che riportano un "Non N/A" nel campo del Criterio di Adempimento, devono essere verificati e non possono essere dichiarati "non applicabili", salvo chiare indicazioni a riguardo nel rispettivo testo del Criterio di Adempimento. Soltanto il Comitato Tecnico e Normativo *Frutta e Verdura* EUREPGAP può esprimere delle eccezioni. Queste verranno pubblicate da EUREPGAP in un allegato ai CPCC.

## **8. OPZIONI E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE EUREPGAP**

I Produttori possono ottenere la certificazione EUREPGAP secondo una delle opzioni descritte qui di seguito.

### **8.1 OPZIONE 1: Certificazione Individuale**

**Un Singolo Produttore** richiede il certificato EUREPGAP.

#### **8.1.1 Autocontrollo interno del produttore:**

- (i) Deve essere disponibile sul posto un rapporto di autocontrollo interno completo basato sulla Check-list EUREPGAP. Esso verrà preso in esame dal valutatore esterno durante il processo di controllo esterno.
- (ii) L'autocontrollo interno deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Il singolo produttore sarà responsabile di tale autocontrollo.

### 8.1.2 Verifica esterna tramite Organismi di Certificazione approvati EUREPGAP:

- (i) L'Organismo di Certificazione approvato EUREPGAP dovrà effettuare al meno una verifica esterna annunciata all'anno nell'azienda agricola registrata e *in tutti i siti registrati adibiti alla manipolazione delle derrate dei prodotti.*
- (ii) L'Organismo di Certificazione emittente (o il suo subappaltatore, cfr. l'Allegato 5) effettuerà delle verifiche supplementari non annunciate pari ad un minimo del 10% all'anno, tra tutti i suoi Produttori certificati e registrati secondo l'Opzione 1. Le verifiche ispettive esterne dell'azienda agricola da parte dell'Organismo di Certificazione possono essere effettuate da un Valutatore EUREPGAP oppure da un Auditore EUREPGAP (cfr. Allegato 1 rispettivamente 2).
- (iii) I rapporti delle verifiche esterne vengono stesi secondo i requisiti della norma EN 45011/ ISO Guide 65.

## 8.2 Opzione 2: Certificazione di Gruppo

Un Gruppo di Produttori richiede il Certificato di Gruppo EUREPGAP.

### 8.2.1 Gestione Interna e Sistema di Controllo:

- (i) Deve essere in atto un **Sistema Qualità** che comprende un controllo per iscritto oltre che un manuale di procedure sull'implementazione di EUREPGAP *Frutta e Verdura*, per garantire che tutte le verifiche ispettive interne vengano eseguite in maniera competente e che vi sia un sistema di tracciabilità che permetta la distinzione tra un prodotto certificato EUREPGAP e un prodotto non certificato. Inoltre, esso deve permettere la tracciabilità all'azienda o al gruppo di produttori di origine. (Allegati 2 e 3).
- (ii) **Amministrazione Centrale e Gestione:** Tutti i membri, le aziende/i siti registrati devono operare secondo strutture gestionali e sistemi di controllo e sanzionatori uguali. La loro amministrazione e gli audit sono centralizzati e, inoltre, sottoposti ad una revisione gestionale centrale.
- (iii) **Durata del Contratto:** Il gruppo di produttori deve stipulare contratti con i produttori che vogliono registrarsi per la certificazione EUREPGAP con durata non inferiore ad un anno.
- (iv) **Procedure di Audit Interno:** Tutte le aziende agricole del Gruppo di Produttori registrate a EUREPGAP devono essere in possesso di procedure di audit interno, esse devono istituire almeno una visita ispettiva all'anno presso ogni produttore registrato.

### 8.2.2 Autocontrollo interno del produttore:

- (i) Deve essere disponibile in ogni azienda registrata e *in tutti i siti registrati adibiti alla manipolazione delle derrate* un rapporto di autocontrollo interno completo sulla base della Check-list EUREPGAP. Esso viene esaminato dal valutatore interno o esterno durante la fase di controllo.
- (ii) L'autocontrollo interno deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Tale autocontrollo interno sarà effettuato da ogni membro registrato del Gruppo di Produttori.

### 8.2.3 Controllo interno del Gruppo di Produttori:

- (i) Tutte le aziende registrate e tutti i siti registrati adibiti alla manipolazione delle derrate, facenti parte del Gruppo di Produttori devono effettuare almeno una visita ispettiva interna all'anno, eseguita da operatori qualificati all'interno del Gruppo di Produttori oppure subappaltata ad un Organismo di ispezione che sia diverso da quello responsabile della verifica esterna sulla cui base vengono prese le decisioni di certificazione.
- (ii) Questo controllo interno annuo deve essere effettuato secondo la Check-list EUREPGAP.

### 8.2.4 Audit esterno tramite Organismi di Certificazione approvati EUREPGAP:

- (i) L'Audit del Sistema di Gestione e Controllo Interno deve essere eseguito una volta prima della certificazione; gli audit successivi saranno ripetuti su base annua. Questo "Controllo di Sistema" dimostra se il Sistema Qualità in atto funziona correttamente secondo i criteri fissati nell'Allegato 2.
- (ii) La verifica ispettiva esterna viene eseguita annualmente e scelta su un campione casuale che corrisponde almeno alla radice quadrata del numero complessivo delle aziende agricole registrate a EUREPGAP all'interno del Gruppo di Produttori.
- (iii) I rapporti sulle verifiche ispettive esterne saranno realizzati in conformità alle norme EN 45011/ ISO Guide 65.
- (iv) Devono essere rispettate le Linee Guida supplementari in merito al controllo della certificazione secondo l'Opzione 2. Esse sono definite nell'Allegato 3.

## 8.3 OPZIONI 3 e 4 (Benchmarking):

**Opzione 3: Singolo Produttore** richiede il Certificato EUREPGAP per schemi equivalenti

**Opzione 4: Gruppo di Produttori** richiede il Certificato EUREPGAP per schemi equivalenti

### 8.3.1 Requisiti per lo Schema richiedente l'Equivalenza:

- (i) **Equivalenza:** Lo Schema che richiede l'Equivalenza (Schema Richiedente) è sottoposto ad una valutazione nella quale i criteri vengono paragonati a EUREPGAP per quanto riguarda il loro contenuto e adempimento. Consultare l'ultima versione delle Procedure di Equivalenza EUREPGAP.
- (ii) **Regolamenti per Schemi:** Tutti i produttori/siti/le aziende agricole autorizzati/certificati operano secondo i regolamenti dello Schema Richiedente.
- (iii) **Organismi di Certificazione approvati da parte di EUREPGAP:** Tutte le certificazioni eseguite nell'ambito dello Schema Richiedente devono essere effettuate da Organismi di Certificazione approvati da parte di EUREPGAP e accreditati alla norma EN 45011 o ISO 65 secondo il campo d'applicazione dello Schema Richiedente e secondo le Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura*.
- (iv) **Frequenza dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione:** Lo Schema Richiedente deve assicurare il controllo secondo i regolamenti dell'Opzione 1 per Singoli Produttori e secondo i regolamenti dell'Opzione 2 per Gruppi di Produttori.

## **9. DIRITTI E DOVERI DI COLORO CHE RICHIEDONO EUREPGAP**

### **9.1 Doveri dei Produttori**

- (i) I **soggetti in possesso** del **Certificato sono responsabili** della conformità dei Prodotti Certificati secondo il Protocollo EUREPGAP nell'ambito dei campi d'applicazione dichiarati.
- (ii) In primo luogo per ottenere il Certificato i Produttori oppure i Gruppi di Produttori richiedenti **devono registrarsi presso un Organismo di Certificazione**. La procedura di registrazione deve essere portata a termine prima del primo controllo/audit da parte dell'Organismo di Certificazione.
- (iii) Un Produttore oppure Gruppo di Produttori registrato che cambia Organismo di Certificazione deve **comunicare il/i Numero/i di Registrazione precedente/i** assegnatoli dall'Organismo di Certificazione che ha lasciato (e di qualsiasi Organismo di Certificazione precedente presso cui era registrato secondo EUREPGAP) all'Organismo di Certificazione al quale si rivolge.
- (iv) Un Produttore o un Gruppo di Produttori **non possono registrare** le stesse aree agricole **presso più di un Organismo di Certificazione approvato da parte di EUREPGAP**, oppure secondo più di una Opzione per volta.
- (v) Nel caso in cui un Produttore registrato secondo Opzione 1 si associa ad un Gruppo di Produttori registrato secondo Opzione 2, esso deve **restituire il suo numero di registrazione secondo Opzione 1**, indifferentemente dal fatto che l'Organismo di Certificazione secondo Opzione 2 presso il quale si registra, sia lo stesso oppure diverso dall'Organismo di Certificazione presso il quale era registrato secondo Opzione 1.
- (vi) I Produttori Registrati devono comunicare agli Organismi di Certificazione eventuali **aggiornamenti dei loro dati**, rispettando le procedure interne degli Organismi di Certificazione, per esempio cambiamenti nelle aree aziendali o coltivate e inclusione/esclusione di membri nell'ambito del Gruppo di Produttori.
- (vii) I Produttori devono **impegnarsi a rispettare i requisiti** definiti nelle Regole Generali, che includono il pagamento della quota associativa fissata da EUREPGAP. Tale impegno deve essere sottoscritto in un documento che verrà conservato dall'Organismo di Certificazione.
- (viii) I Produttori sono responsabili di qualsiasi **subappaltatore** impiegato che a sua volta deve adempiere ai Punti di Controllo EUREPGAP in questione. Consultare l'Allegato 4: Subappaltatori.
- (ix) I Produttori richiedenti EUREPGAP **devono includere tutte le aziende agricole e i siti nei quali vengono manipolate le derrate** dove il *prodotto* che desiderano certificare viene *coltivato o manipolato* per loro.
- (x) Al momento della registrazione il Produttore / il Gruppo di Produttori EUREPGAP deve dichiarare formalmente all'Organismo di Certificazione in quale/i paese/i la **derrata** registrata EUREPGAP **sarà commercializzata**. (Questa informazione è indispensabile per controllare la conformità con il *Punto di Controllo 8.7.2 nei CPCC Frutta e Verdura*.)
- (xi) Qualora **le derrate non sono manipolate** in azienda (*cf. definizioni*), il produttore richiedente deve rilasciare all'Organismo di Certificazione presso il quale si candida una dichiarazione ufficiale.

## 9.2 Diritti dei Produttori

- (i) L'Organismo di Certificazione e il Richiedente concorderanno un **Accordo sui Termini di Notifica** che deve includere l'impegno da parte dell'Organismo di Certificazione di confermare entro quattordici giorni solari, il ricevimento della richiesta di candidatura e di confermare la prima Certificazione entro i 28 giorni solari successivi all'audit, oppure dopo l'eliminazione di tutte le non conformità sospese.
- (ii) Qualsiasi **reclamo o ricorso** nei confronti degli Organismi di Certificazione seguirà le procedure di reclamo e ricorso che ogni Organismo di Certificazione deve avere comunicato ai propri clienti. Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione risponda in maniera insoddisfacente, il reclamo potrà essere rivolto al Segretariato EUREPGAP utilizzando il modulo di registrazione e procedura di reclamo che sarà messa a disposizione del querelante su richiesta.
- (iii) Un produttore può **cambiare Organismo di Certificazione** presso il quale è registrato e certificato o volontariamente o se l'Organismo di Certificazione da parte di EUREPGAP diviene "non approvato" (dovuto all'applicazione di sanzioni, per fallimento oppure altre ragioni). Per ulteriori chiarimenti consultare l'Allegato 6.
- (iv) **Riservatezza:** EUREPGAP e gli Organismi di Certificazione approvati tratteranno in maniera riservata tutte le informazioni relative al Produttore o Gruppo di Produttori Candidato, inclusi i dettagli su prodotti e processi, rapporti di valutazione e documenti associati (salvo disposizioni legislative diverse). Non verranno rilasciate informazioni a terzi previo consenso scritto del Candidato, salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento.

## 10. PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO EUREPGAP

Confrontare il diagramma di flusso al punto 10.2. Prima del rilascio del certificato è necessario adempiere ai seguenti punti:

### 10.1 Registrazione

È necessario registrare tutta la documentazione attinente al Produttore / al Gruppo di Produttori che richiede la certificazione EUREPGAP. Tale procedimento di registrazione deve includere:

- (i) **Opzione** per la quale si candida (1, 2, 3 or 4)
- (ii) **Identificazione** (nome e cognome del richiedente, e nome dell'azienda dove applicabile)
- (iii) **Recapito completo** del Produttore / del Gruppo di Produttori con persona referenziale e numero di telefono e fax.
- (iv) **Identificazione esatta del sito** dell'azienda/delle aziende e di tutti i *siti* attinenti *dove vengono manipolate derrate* da certificare, inclusi i *prodotti coltivati* e specificando quali dei *prodotti coltivati* devono essere certificati. Spetta all'Organismo di Certificazione identificare tutto il terreno e i *siti di manipolazione delle derrate* per i quali il certificato viene rilasciato.
- (v) **Marchi registrati** con i quali il Produttore oppure il Gruppo di Produttori commercializza il prodotto da certificare.
- (vi) **Dichiarazione di Impegno sottoscritta** a seguire i requisiti definiti nelle presenti Regole Generali, incluso il pagamento dell'attuale quota associativa definita da EUREPGAP.

- (vii) Una dichiarazione relativa **ad esenzioni dal modulo “Manipolazione delle derrate”**, che includa ogni coltura registrata dal Produttore/Gruppo di Produttori. Questa dichiarazione consente di dichiarare N/A punti di controllo con un No N/A nella sezione 10 del CCPC.
- (viii) Una **dichiarazione di Custodia di Prodotto** che indica ogni prodotto registrato e indica se le derrate non certificate EUREPGAP e quelle certificate EUREPGAP provengono da operazioni per il *Manipolazione di Derrate* (a meno che quest’operazione non venga esclusa dalla certificazione).
- (ix) **Numero/i di Registrazione precedente** del Richiedente, qualora applicabile.
- (x) Una dichiarazione che indica, per ogni singola *coltura* tutti i **paesi nei quali il Produttore (Opzione 1) o il gruppo di Produttori (Opzione 2) intende /intendono commercializzare** la propria *derrata*.
- (xi) Accordo del Produttore sulle **informazioni obbligatorie** in merito alla certificazione (cfr. 10.8).

**Informazioni supplementari volontarie** che il Produttore / il Gruppo di Produttori può fornire a EUREPGAP:


- (xii) EAN Global Location Number (GLN°);
- (xiii) Codice geografico univoco, come definito da EUREPGAP (p.e. sulla base GPS);
- (xiv) Dati statali oppure ufficiali sulla registrazione dell’azienda.
- (xv) Dichiarazione sulle conformità legislative nei paesi di destinazione. Copre il paese/i paesi nel/nei quali si ha intenzione di commercializzare le Derrate *Certificate e* dove il Produttore / il Gruppo di Produttori può dimostrare all’Organismo di Certificazione che vengono rispettate le leggi in materia di RMA nel paese/nei paesi di destinazione. La conformità potrà essere dimostrata attraverso la corretta applicazione di una procedura che viene stabilita da EUREPGAP per determinati paesi di destinazione.

In accettazione della registrazione l’**Organismo di Certificazione accettante fornirà:**

- (xvi) Un **accordo di sub-licenza** tra Organismo di Certificazione e Produttore/Gruppo di Produttori che deve essere sottoscritto.
- (xvii) Assegnazione da parte dell’Organismo di Certificazione di un **Numero di Registrazione**.
- (xviii) L’Organismo di Certificazione addebiterà al Produttore / al Gruppo di Produttori l’attuale **quota associativa** stabilita da EUREPGAP, che si basa sul numero di aziende registrate.

I summenzionati requisiti di registrazione possono stare in un singolo documento che può essere allegato all’**accordo di sub-licenza** sottoscritto dall’Organismo di Certificazione e dal Produttore/dal Gruppo di Produttori. Per quanto riguarda la comunicazione a EUREPGAP dei dati richiesti, consultare l’Allegato 5.

### 10.2 Diagramma di Flusso del Processo di Registrazione



### 10.3 Procedura di Controllo e di Certificazione

- (i) Come specificato nelle sezioni 8.1, 8.2 e 8.3 per l'Opzione 1, 2 e per 3 e rispettivamente 4.
- (ii) Le Linee Guida pubblicate dal TSC EUREPGAP *Frutta e Verdura* come descritto al punto 6.8 delle presenti Regole Generali verranno seguite dall'Organismo di Certificazione e dal Produttore / dal Gruppo di Produttori, qualora applicabile.
- (iii) **Verifica:** Il calendario delle visite ispettive, le procedure di rapporto e i campi d'applicazione della certificazione sono descritti al capitolo 8 del presente documento. L'azienda registrata e *i siti nei quali vengono manipolate derrate* all'interno di tale aziende devono essere verificati e fanno parte delle attività di controllo.

### 10.4 Calendario delle Visite Ispettive

- (i) **Prima Visita Ispettiva:** Durante il primo anno, tutte le registrazioni che devono essere verificate esternamente valgono soltanto se sono fatte nei 3 mesi antecedenti la data della prima raccolta, oppure, se più lunga, valgono dalla data della prima registrazione EUREPGAP del produttore. *La raccolta e la manipolazione delle derrate* devono aver luogo dopo la registrazione del Produttore a EUREPGAP. Documenti relativi a raccolti antecedenti la registrazione a EUREPGAP non sono validi, anche se al momento dell'ispezione hanno meno di tre mesi.
- (ii) **Seconda Visita Ispettiva e Controlli successivi:** Almeno una *coltura* del campo registrato (*Frutta e Verdura*) deve essere presente (*presente*, significa nel campo, in magazzino oppure devono esserci derrate sulle *piante* in campo oppure nel frutteto non ancora pronte per la *raccolta*) sul posto, di modo che l'Organismo di Certificazione possa assicurarsi che tutte le altre *colture* registrate (se ve ne sono), che non sono presenti in quel momento, vengono manipolate in conformità a EUREPGAP.
- (iii) **Rilascio:** Il rilascio ufficiale della certificazione include un certificato che presenta tutti i dati descritti nell'Appendice 4 e la firma di entrambe le parti dell'**accordo di sub-licenza** EUREPGAP nella rispettiva lingua (qualora EUREPGAP lo abbia messo a disposizione).

### 10.5 Validità del certificato EUREPGAP

- (i) Il rilascio del certificato **dipende dall'adempimento** di tutti i requisiti applicabili, definiti nel presente documento da parte del Produttore / del Gruppo di Produttori.
- (ii) Un certificato EUREPGAP sarà rilasciato da un Organismo di Certificazione Approvato da parte di EUREPGAP **per la durata di un anno** secondo il campo d'applicazione descritto.
- (iii) Il **contratto di servizio** tra Organismo di Certificazione e Produttore/Gruppo di Produttori può avere una durata iniziale fino a tre anni. Esso può essere rinnovato oppure esteso per periodi successivi di massimo tre anni.
- (iv) Per le **Linee Guida** sull'Utilizzo di Marchio, Logo e Contenuto dei Certificati consultare l'Allegato 1 e rispettivamente l'Appendice 4.

## 10.6 Assegnazione dei Campi d'Applicazione

### 10.6.1 Campo d'Applicazione della *Coltura*:

- (i) Al Produttore / al Gruppo di Produttori registrato viene rilasciato un certificato e una sub-licenza per le aziende registrate e i prodotti dichiarati (secondo l'elenco delle colture EUREPGAP, cfr. l'Allegato 7). "*Coltura*" non si riferisce ad una varietà specifica.
- (ii) Nel caso dell'Opzione 2 il Produttore/l'Azienda registrato/a può ricevere una lettera di conformità dal Gruppo di Produttori, ma non è autorizzato/a a dare come referenza il Certificato EUREPGAP del Gruppo di Produttori senza previo consenso da parte del Gruppo di Produttori stesso.

### 10.6.2 Campo d'Applicazione dei siti di produzione e dei siti di manipolazione:

- (i) DEVONO essere conformi a EUREPGAP tutte le aree di produzione e tutti i *siti di manipolazione delle derrate di colture* registrate nelle Aziende agricole con registrazione EUREPGAP.

### 10.6.3 Campo d'Applicazione sulla coltivazione della coltura e sulla *Manipolazione delle Derrate*:

- (i) Il campo d'applicazione del certificato copre la crescita della coltura almeno fino **al momento della raccolta incluso**, anche se i diritti di proprietà del prodotto cambiano prima della raccolta stessa. Sono inclusi *i siti nei quali vengono manipolate le derrate* almeno fino a quando ogni singolo prodotto resta di proprietà del Produttore / del Gruppo di Produttori o di uno dei suoi associati.
- (ii) Il campo d'applicazione del Certificato può essere ridotto indicando che il *Capitolo sulla Manipolazione* (Capitolo 10) è Non Applicabile, nel caso in cui per quei prodotti per i quali il Produttore / il Gruppo di Produttori ha dichiarato che non viene svolta nessuna delle attività postraccolta (ad esclusione di quelle per prodotti lavorati) seguente: *conservazione, trattamenti chimici, ripulitura, lavaggio oppure altre manipolazioni in cui il prodotto potrebbe avere contatto fisico con altri materiali o sostanze*.

## 10.7 Mantenimento del certificato EUREPGAP

- (i) La registrazione del Produttore/dell'Azienda Agricola oppure del Gruppo di Produttori e le colture proposte per i rispettivi campi d'applicazione deve essere riconfermata annualmente presso l'Organismo di Certificazione.
- (ii) Per la procedura di certificazione il valutatore deve compilare annualmente l'intera audit check-list.

## 10.8 Divulgazione di Informazioni

### 10.8.1 Divulgazione Pubblica di Dati relativi al Produttore / al Gruppo di Produttori

Il proprietario del certificato deve concordare con l'Organismo di Certificazione che le seguenti informazioni saranno comunicate a EUREPGAP, che a sua volta le renderà pubbliche, finché lo stato di certificazione risulti "certificato".

- (i) Numero di Registrazione del Certificato
- (ii) Tipo di organizzazione (Produttore oppure Gruppo di Produttori)
- (iii) Nome dello Schema e Versione
- (iv) Opzione scelta
- (v) Paesi di coltivazione
- (vi) Campo d'Applicazione del Certificato; *Manipolazione delle Colture e delle Derrate*
- (vii) Nome dell'Organismo di Certificazione
- (viii) Data dell'ultima verifica da parte dell'Organismo di Certificazione
- (ix) Data di Validità del Certificato

### 10.8.2 Divulgazione ai membri EUREPGAP di Dati relativi al Produttore / al Gruppo di Produttori

Il proprietario del certificato può concordare per iscritto con l'Organismo di Certificazione che le seguenti informazioni saranno comunicate a EUREPGAP, il quale a sua volta le metterà a disposizione dei membri EUREPGAP secondo i diritti d'accesso stabiliti:

Informazioni base:

- (i) Nome, Recapito, Nome commerciale del Produttore/del Gruppo di Produttori e indirizzo e-mail
- (ii) Stato della Certificazione, p.e. sospensione parziale o totale, revoca
- (iii) Qualora disponibile Dichiarazione sulla Tutela del Prodotto relativa a tutti i prodotti registrati

Informazioni supplementari volontarie:

- (iv) Stato delle conformità con i Punti di Controllo No 12.6.1, 12.6.2 e 12.6.3 del documento Frutta e Verdura durante l'ultimo audit esterno dell'Organismo di Certificazione. Può essere riscontrato uno dei seguenti stati = Nessuna informazione; Conformità con Requisiti Minori (12.6.1 & 12.6.3); Conformità con Requisiti Minori e Raccomandazioni (12.6.1, 12.6.2 & 12.6.3).
- (v) EAN UCC Global Location Number; Codice Geografico univoco secondo quanto stabilito da EUREPGAP (p.e. basato su GPS); dati di registrazione aziendali statali oppure altro tipo di dati ufficiali.
- (vi) Dichiarazione sulla conformità con le leggi dei paesi di destinazione. (Cfr. il punto 10.1 xv)

### 10.8.3 Divulgazione esclusiva a EUREPGAP dei Dati relativi al Produttore / al Gruppo di Produttori

Il proprietario del certificato deve concordare con l'Organismo di Certificazione che le seguenti informazioni saranno comunicate a EUREPGAP. Esse non vengono rese pubbliche e sottostanno alla



**REGOLE GENERALI  
FRUTTA E VERDURA  
VERSIONE ITALIANA**  
In caso di dubbi fare riferimento al  
documento originale in lingua Inglese

**Codice:** FP 2.1 GR  
**Versione:** 2.1-Oct04  
**Pagina:** 22 di 37

legge sulla privacy. Verranno impiegate soltanto per motivi statistici e per controlli interni EUREPGAP sul sistema di qualità:

- (i) Area di Produzione per *coltura*, sulla base di aziende individuali (anche all'interno del Gruppo di Produttori).
- (ii) Nome del Valutatore/dell'Auditore.

## **11. SANZIONI**

Tutti gli Organismi di Certificazione (per tutte le Opzioni) e tutti i Gruppi di Produttori (per le Opzioni 2 e 4) devono prevedere procedure sanzionatorie che contemplino le sanzioni descritte in questo capitolo.

EUREPGAP dispone di tre tipi di Sanzioni differenti: Avvertimento, Sospensione e Annullamento. Esse vengono applicate in caso di non conformità con i Punti di Controllo e di non rispetto di parti contrattuali.

### **11.1 Avvertimento**

#### **11.1.1 Sanzione:**

L'avvertimento implica la concessione di un termine entro il quale rimuovere la causa di una sanzione. Se la diffida ad adempiere non viene rispettata, viene imposta una sospensione immediata totale.

#### **11.1.2 Durata:**

Il termine concesso per la correzione verrà concordato tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori. Tuttavia non può essere concesso un termine superiore a 28 giorni solari dall'Avvertimento.

### **11.2 Sospensione**

#### **11.2.1 Sanzione:**

Al Produttore / al Gruppo di Produttori verrà vietato l'impiego per un determinato periodo, del Logo/Marchio Commerciale EUREPGAP, della licenza/del certificato oppure di qualsiasi altro tipo di documento legato in qualche maniera a EUREPGAP.

#### **11.2.2 Durata:**

Il termine verrà fissato dall'Organismo di Certificazione e potrà avere una durata massima di 6 mesi. Trascorso il termine di cui sopra, senza che le cause delle sanzioni siano state rimosse, il certificato e il contratto stipulato tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori sarà annullato.

#### **11.2.3 Revoca della Sospensione:**

Le Sospensioni vengono mantenute finché non vi siano delle prove evidenti (scritte / visive) che dimostrano che la non conformità, motivo della sospensione, è stata rimossa. L'Organismo di Certificazione deciderà di effettuare un audit/una visita ispettiva annunciata o non a spese del Produttore / del Gruppo di Produttori per verificarne lo stato.

#### **11.2.4 Tipologia:**

- (i) **Differita:** la sanzione può essere applicata il 28° giorno lavorativo successivo alla decisione di applicazione della sospensione, in modo da permettere la risoluzione della non-conformità. Trascorsi i 28 giorni solari senza risoluzione, verrà imposta una Sospensione Immediata Totale.
- (ii) **immediata** (la sospensione è immediata), e può essere sia:
  - a. **parziale:** Soltanto determinate parti del Campo d'Applicazione della Coltura/delle Colture certificata/e vengono Sospese.

	<p><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Pagina:</b> 24 di 37</p>
---	--	--

**oppure**

- b. **totale:** Il Certificato viene ritirato completamente per un periodo determinato.

## 11.3 Annullamento

### 11.3.1 Sanzione:

L'annullamento del contratto implicherà il divieto totale di impiegare qualsiasi licenza/certificato, Logo/Marchio, oggetto oppure documento che può essere, in qualche modo riconducibile, ad EUREPGAP.

### 11.3.2 Durata:

Un Produttore / un Gruppo di Produttori il cui certificato è stato annullato non può ricandidarsi per la certificazione EUREPGAP nei 12 mesi successivi alla data di annullamento.

## 12. NON-CONFORMITÀ

Tutti gli Organismi di Certificazione (per tutte le Opzioni) e i Gruppi di Produttori secondo l'Opzione 2 e 4 devono disporre di un sistema che permetta di identificare le non conformità cui sotto.

EUREPGAP prevede tre tipi di non conformità: Maggiore, Minore oppure Contrattuale. Esse riguardano la conformità dei Punti di Controllo e gli adempimenti contrattuali, come descritto qui di seguito:

### 12.1 Requisiti Maggiori

#### 12.1.1 Sospensione Immediata Totale:

Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione individui un *Requisito Maggiore* non conforme e per il quale il Produttore / il Gruppo di Produttori non abbia preso delle misure correttive idonee e **ciò non sia stato comunicato ai clienti e all'Organismo di Certificazione, sarà** imposta una Sospensione Immediata Totale del Certificato per una durata di 3 mesi. Se la non conformità per il medesimo *Requisito Maggiore* viene ripetuta, sarà imposto l'annullamento del certificato.

#### 12.1.2 Sospensione Immediata Parziale (in seguito ad una notifica precedente):

Nel caso in cui il Produttore / il Gruppo di Produttori certificato dichiarerà una non conformità con un *Requisito Maggiore* comunicandola ai clienti diretti e all'Organismo di Certificazione, **prima ancora che venga scoperta esternamente dall'Organismo di Certificazione**, e nel caso in cui metta in atto misure correttive idonee ad evitare la ricomparsa della non conformità, verrà imposta una Sospensione Immediata Parziale del Certificato, la cui estensione potrà essere concordata con l'Organismo di Certificazione. L'estensione di questa sospensione immediata parziale può limitarsi ad una parte della coltura oppure derrata (campo o lotto) chiaramente identificabile e tracciabile, qualora in azienda esista un sistema di tracciabilità univoco e identificabile che consenta l'identificazione di tale estensione.

### 12.2 Requisiti Minori

#### 12.2.1 Sospensione Differita

Nel caso in cui **più del 5% dei Requisiti Minori non sono conformi**, verrà imposta una Sospensione Rinviata del certificato. Se necessario, l'Organismo di Certificazione dovrà verificare le misure correttive (o facendo un sopralluogo

	<p><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Pagina:</b> 26 di 37</p>
---	--	--

oppure per mezzo di un'altra forma di verifica documentata) entro un termine massimo di 28 giorni solari.

## 12.3 Contratto

### 12.3.1 Avvertimento

La non conformità di alcuni aspetti contrattuali minori accordati tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori implicherà un Avvertimento. Il periodo concesso per intraprendere misure correttive verrà concordato tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori. L'Organismo di Certificazione richiederà una prova scritta della conformità. Il termine massimo consentito che l'Organismo di Certificazione può accordare per le misure correttive è di 28 giorni solari.

### 12.3.2 Sospensione Immediata

La non conformità nei confronti di qualsiasi accordo sottoscritto nel contratto tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori o qualsiasi aspetto riscontrato durante la visita ispettiva che faccia sorgere dubbi tecnici sul **modo di procedere** del Produttore / del Gruppo di Produttori implicherà la Sospensione Immediata Totale del certificato.


La Sospensione Immediata Totale sarà imposta nel caso in cui il Produttore / il Gruppo di Produttori non ha rispettato le sollecitazioni di un Avvertimento precedente entro i termini stabiliti, oppure se non sono stati effettuati i pagamenti secondo gli accordi contrattuali, oppure se non sono state rispettate modifiche, cambiamenti o adattamenti comunicati ufficialmente da EUREPGAP e comunicati dall'Organismo di Certificazione al Produttore / al Gruppo di Produttori.

### 12.3.3 Annullamento

Una non conformità nei confronti di qualsiasi accordo sottoscritto nel contratto tra l'Organismo di Certificazione e il Produttore / il Gruppo di Produttori che **obbiettivamente mostri una cattiva gestione** delle procedure relative a EUREPGAP a livello del Produttore / del Gruppo di Produttori implicherà l'Annullamento del Contratto.

### 12.3.4 Il Fallimento del Produttore / del Gruppo di Produttori implicherà l'annullamento del Contratto.

## 13. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E NON CONFORMITÀ



## **14. COMUNICAZIONE DI SANZIONI, NON CONFORMITÀ E RICORSI**

### **14.1 Comunicazione tempestiva a EUREPGAP**

- 14.1.1 Tutte le Sospensioni Immedie devono essere comunicate tempestivamente al Segretariato EUREPGAP, inviando il Numero di Registrazione e il marchio commerciale oltre che i prodotti coinvolti da parte dell'Organismo di Certificazione oppure da parte del Produttore / del Gruppo di Produttori.
- 14.1.2 Consultare l'Allegato 9 nel quale vengono definiti i dettagli sulla comunicazione in caso di Sospensioni immediate.

### **14.2 Decisioni su Avvertimenti e Sospensioni**

- 14.2.1 Decisioni su Avvertimenti e Sospensioni vengono prese dal Comitato di Certificazione dell'Organismo di Certificazione (oppure da un'Autorità dotata di potere decisionale equivalente).
- 14.2.2 Dopo aver riscontrato che un Produttore o un Gruppo di Produttori non è più conforme allo Standard EUREPGAP, il valutatore lo comunicherà al proprio Organismo di Certificazione e al Produttore o Gruppo di Produttori Certificato, specificando le non conformità riscontrate durante la visita ispettiva. Ciò implicherà una sospensione immediata o rinviata.

### **14.3 Soluzione relativa alle Non Conformità da parte del Produttore**

- 14.3.1 Il Produttore o il Gruppo di Produttori certificato possono in alternativa, risolvere le non conformità riscontrate oppure ricorrere in appello per iscritto all'Organismo di Certificazione contro le non conformità. Essi devono spiegare le ragioni per l'Appello.
- 14.3.2 Nel caso in cui venga applicata una sospensione differita e la non conformità non venga eliminata entro i termini consentiti, il Produttore / il Gruppo di Produttori certificato riceverà un ultimo sollecito da parte dell'Organismo di Certificazione. Esso deve rispondere entro 7 giorni al sollecito; l'Organismo di Certificazione può concedere al Produttore una proroga di massimo 14 giorni per dimostrare in maniera soddisfacente l'adempimento delle non conformità ancora sospese.
- 14.3.3 Nel caso in cui le non conformità siano ancora irrisolte, trascorso il termine di sollecito, il periodo di risposta e la proroga (che in totale non devono superare i 28 giorni), il certificato del Produttore o del Gruppo di Produttori verrà sospeso immediatamente.

### **14.4 Revoca di Sospensioni Immediate**

- 14.4.1 Nel caso in cui il Produttore o il Gruppo di Produttori il cui certificato è stato sospeso immediatamente (sia in maniera parziale sia totale) comunichi all'Organismo di Certificazione che le non conformità sono state risolte prima del termine dei 6 mesi, la sospensione in questione potrà essere revocata, qualora vengano fornite delle prove soddisfacenti oppure, nel caso di determinate non conformità, se si sottopongono ad un'ulteriore verifica per controllare l'adempimento.

## 14.5 Non Conformità ancora Irrisolte trascorsi 6 mesi

- 14.5.1 Nel caso in cui sono trascorsi 6 mesi dalla sospensione del Produttore o del Gruppo di Produttori e la sospensione non sia ancora stata eliminata, la registrazione e il certificato verranno annullati. Qualora il produttore desideri nuovamente fare parte dello Schema, esso potrà ricandidarsi dopo 12 mesi dal giorno di annullamento.
- 14.5.2 La Sospensione / l'Annullamento del Produttore / del Gruppo di Produttori e del numero di registrazione non significa necessariamente la sospensione del marchio commerciale con il quale il Produttore o il Gruppo di Produttori ha commercializzato i suoi prodotti finora.

## 14.6 Sanzione degli Organismi di Certificazione

- 14.6.1 Il Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP *Frutta e Verdura* si riserva il diritto di sanzionare gli Organismi di Certificazione sulla base di prove dimostranti l'impiego improprio delle procedure secondo l'Accordo di Certificazione e Licenza sottoscritto tra gli OdC approvati EUREPGAP e EUREPGAP. Ciò può comportare l'immediata notifica all'Ente di Accreditamento e il ritiro dell'approvazione EUREPGAP.

## 15. PROCEDURA DI ARMONIZZAZIONE

- 15.1 L'interpretazione e le decisioni sui Criteri di Adempimento EUREPGAP spettano esclusivamente al Comitato Tecnico e Normativo *Frutta e Verdura* e vengono resi noti soltanto per mezzo di comunicati ufficiali EUREPGAP (cfr. Appendice 4).
- 15.2 Organismi di Certificazione EUREPGAP approvati possono presentare delle raccomandazioni a EUREPGAP inviandole al Segretariato EUREPGAP tramite lo Scheme Manager EUREPGAP dell'Organismo di Certificazione. Il Segretariato a sua volta presenterà la richiesta al Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP *Frutta e Verdura*. Ciò può avvenire in qualsiasi momento oppure durante i Workshop EUREPGAP per Organismi di Certificazione che vengono organizzati per promuovere l'armonizzazione dei criteri di adempimento e ai quali l'Organismo di Certificazione EUREPGAP deve inviare una persona qualificata al meno una volta all'anno.
- 15.3 Il Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP *Frutta e Verdura* prenderà in considerazione le raccomandazioni proposte e deciderà se integrarle o meno nei Punti di Controllo e Criteri di Adempimento EUREPGAP oppure in un altro documento normativo. Solamente dopo aver approvato i criteri proposti, questa informazione verrà pubblicata integrandola in una nuova edizione dei CPCC EUREPGAP oppure come Linea Guida Tecnica (come definito al punto 10.3 ii) nell'ultima versione approvata. Consultare l'Allegato 11 per gli aggiornamenti sulle comunicazioni.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 1 Pagina: 31 di 37</p>
---	--	--

## **16. APPENDICE 1: REQUISITI PER AUDITOR EUREPGAP FRUTTA E VERDURA**

### **16.1 Qualifiche:**

#### **16.1.1 Diploma post scuola media superiore**

- (i) È richiesto altro diploma o corso di specializzazione oppure un suo equivalente (durata minima del corso due anni) in una disciplina legata al campo d'applicazione del certificato (*Frutta e Verdura*), in aggiunta al diploma di scuola media superiore.

### **16.2 Formazione e Requisiti tecnici:**

#### **16.2.1 Formazione come Lead Assessor:**

- (i) Esperienza pratica nel effettuare audit (almeno 15 giorni).
- (ii) Corsi di Formazione come Lead Assessor devono avere una durata minima di 37 ore ed essere riconosciuti da uno degli Enti di Accreditamento definiti nell'Allegato 5 al punto 5.1.3.
- (iii) Il corso di Lead Assessor include: Normative applicabili agli audit di qualità, tecniche di audit, indirizzo degli audit (aspetti psicologici e di comunicazione) e metodi di stesura rapporto, casi di studio (casi pratici).

#### **16.2.2 Formazione relativa alla Sicurezza Alimentare e alla BPA:**

- (i) Addestramento ufficiale ai principi dell'analisi HACCP, sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione basato sui principi del Codex Alimentarius.
- (ii) Addestramento ufficiale in materia di igiene alimentare sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iii) Addestramento ufficiale in materia di pesticidi e fertilizzanti sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iv) Almeno 2 anni di esperienza post scuola media superiore e 3 anni di esperienza nel settore orticolo. Ciò implica un'esperienza lavorativa nella produzione orticolo o nella assicurazione della qualità, oppure mansioni svolte nel campo della sicurezza alimentare nell'industria orticolo.

#### **16.2.3 Capacità comunicative**

- (i) Conoscenza della lingua inglese idonea per condurre trattative e comunicare con gli Organi EUREPGAP.
- (ii) "Lingua di lavoro" conoscenze nella rispettiva lingua madre/di lavoro, inclusa la terminologia settoriale locale della lingua di lavoro.
- (iii) Consultare il Segretariato EUREPGAP per eccezioni a questa regola.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 1 Pagina: 32 di 37</p>
---	--	--

## 16.3 Mansioni Principali

### 16.3.1 Audit EUREPGAP per Gruppi di Produttori

- (i) Realizzazione di audit e valutazione del Sistema Qualità di Gruppi di Produttori per verificare la conformità con lo Standard EUREPGAP.
- (ii) Stesura di rapporti precisi e accurati di tali audit secondo gli schemi prestabiliti di EUREPGAP.

### 16.3.2 Visite Ispettive EUREPGAP presso Aziende Agricole

- (i) Controlli di aziende agricole (sia Produttori che Gruppi di Produttori) per verificare la conformità con lo Standard EUREPGAP.
- (ii) Stesura di rapporti precisi e accurati di tali audit secondo gli schemi prestabiliti di EUREPGAP.

### 16.3.3 Generalità

- (i) Tenere aggiornate tutte le informazioni in merito alle politiche di qualità, alle procedure, le istruzioni di lavoro e alla documentazione pubblicata dall'OdC.
- (ii) Essere informati sugli sviluppi, i problemi e i cambiamenti legislativi riguardanti i settori in cui vengono effettuati audit.
- (iii) La realizzazione di qualsiasi altra mansione convenuta con l'OdC, al di fuori del campo di applicazione EUREPGAP, purché queste attività non siano in contrasto con le norme EN45011 / Guide ISO 65 o con qualsiasi accordo definito nelle presenti Regole Generali EUREPGAP.

### 16.3.4 Indipendenza e Riservatezza

- (i) Gli auditori non sono autorizzati a effettuare delle attività che possano incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Sono vietate, in particolare, attività di consulenza e di formazione per Produttori o Gruppi di Produttori presso i quali svolgono gli audit.
- (ii) Gli auditori devono osservare severamente le procedure della società per garantire la riservatezza delle informazioni e documentazioni.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 2 Pagina: 33 di 37</p>
---	--	--

## **17. APPENDICE 2: REQUISITI PER VALUTATORE EUREPGAP FRUTTA E VERDURA**

### **17.1 Qualifiche**

#### **17.1.1 Diploma post scuola media superiore**

- (i) È richiesto altro diploma o corso di specializzazione oppure un suo equivalente (durata minima del corso due anni) in una disciplina legata al campo d'applicazione del certificato (*Frutta e Verdura*), in aggiunta al diploma di scuola media superiore.

### **17.2 Formazione e Requisiti tecnici:**

#### **17.2.1 Formazione relativa alla Sicurezza Alimentare e alla BPA:**

- (i) Addestramento ufficiale ai principi dell'analisi HACCP sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione basato sui principi del Codex Alimentarius.
- (ii) Addestramento ufficiale in materia di igiene alimentare sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iii) Addestramento ufficiale in materia di pesticidi e fertilizzanti sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iv) Almeno 2 anni di esperienza di scuola media superiore e 3 anni di esperienza nel settore orticolo. Ciò implica un'esperienza lavorativa nella produzione orticola o nella assicurazione della qualità, oppure mansioni svolte nella sicurezza alimentare nell'industria orticola.

#### **17.2.2 Capacità comunicative**

- (i) Conoscenza della lingua inglese idonea per condurre trattative e comunicare con gli Organi EUREPGAP, inclusa la terminologia settoriale locale della lingua di lavoro.
- (ii) Consultare il Segretariato EUREPGAP per eccezioni a questa regola.

### **17.3 Mansioni Principali**

#### **17.3.1 Visite Ispettive EUREPGAP presso Aziende Agricole**

- (i) Controlli di aziende agricole (sia Produttori che Gruppi di Produttori) per verificare la conformità con lo Standard EUREPGAP.
- (ii) Stesura di rapporti precisi e accurati di tali audit secondo gli schemi prestabiliti di EUREPGAP.

#### **17.3.2 Generalità**

- (i) Tenere aggiornate tutte le informazioni in merito alle politiche di qualità, alle procedure, le istruzioni di lavoro e alla documentazione pubblicata dall'OdC.
- (ii) Essere informati sugli sviluppi, i problemi e i cambiamenti legislativi riguardanti i settori in cui vengono effettuati audit.

	<p><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 2 Pagina: 34 di 37</p>
---	--	--

- (iii) La realizzazione di qualsiasi altra mansione convenuta con l'OdC, al di fuori del campo d'applicazione EUREPGAP, purché queste attività non siano in contrasto con le norme EN45011 / Guide ISO 65 o con qualsiasi accordo definito nelle presenti Regole Generali EUREPGAP.

### **17.3.3 Indipendenza e Riservatezza**

- (i) Gli auditori non sono autorizzati a effettuare delle attività che possano incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Sono vietate, in particolare, attività di consulenza e di formazione per Produttori o Gruppi di Produttori presso i quali svolgono audit.
- (ii) Gli auditori devono osservare severamente le procedure della società per garantire la riservatezza delle informazioni e documentazioni.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>CodiceRef: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 3 Pagina: 35 di 37</p>
---	--	---

## **18. APPENDICE 3: REQUISITI PER VALUTATORE INTERNO DI GRUPPI DI PRODUTTORI**

### **18.1 Qualifiche:**

#### **18.1.1 Diploma post scuola media superiore**

- (i) È richiesto altro diploma o corso di specializzazione oppure un suo equivalente (durata minima del corso due anni) in una disciplina legata al campo d'applicazione del certificato (*Frutta e Verdura*), in aggiunta al diploma di scuola media superiore.

### **18.2 Formazione e Requisiti tecnici:**

#### **18.2.1 Formazione relativa alla Sicurezza Alimentare e alla BPA:**

- (i) Addestramento ufficiale ai principi dell'analisi HACCP sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione basato sui principi del Codex Alimentarius.
- (ii) Addestramento ufficiale in materia di igiene alimentare sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iii) Addestramento ufficiale in materia di pesticidi e fertilizzanti sia come parte integrante delle qualificazioni ufficiali degli auditori sia attraverso la partecipazione con esito positivo ad un corso di formazione.
- (iv) Almeno 1 anno di esperienza di scuola media superiore nell'industria ortofrutticola. Ciò implica un'esperienza lavorativa nella produzione agroalimentare o nella assicurazione della qualità, oppure mansioni svolte nella sicurezza alimentare nell'industria ortofrutticola.

#### **18.2.2 Capacità comunicative**

- (i) Conoscenza della lingua inglese idonea per condurre trattative e comunicare con gli Organi EUREPGAP, inclusa la terminologia settoriale locale della lingua di lavoro.
- (ii) Consultare il Segretariato EUREPGAP per eccezioni a questa regola.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Appendice: 4 Pagina: 36 di 37</p>
---	--	--

## **19. APPENDICE 4: CONTENUTO DEL CERTIFICATO**

### **19.1 Il Certificato EUREPGAP deve contenere le seguenti informazioni:**

#### **19.1.1 Informazioni Base**

- (i) EUREPGAP Logo (soltanto in seguito all'accreditamento dell'OdC emittente)
- (ii) OdC emittente e Logo dell'OdC
- (iii) Nome e/o logo dell'Ente di Accreditamento dell'OdC emittente
- (iv) Nome Commerciale, Nome e Recapito del proprietario del Certificato
- (v) Nome e recapito dell'azienda certificata / delle aziende certificate (e dei *siti nei quali vengono maneggiate derrate*). Nel caso in cui il proprietario del certificato è un Gruppo di Produttori, l'appendice nel quale verranno elencate le aziende del Gruppo di Produttori è parte integrante del Certificato.

#### **19.1.2 Campo d'Applicazione del Certificato EUREPGAP**

- (i) Campo d'Applicazione del Prodotto (*Frutta e Verdura*),
- (ii) Campo d'Applicazione della Coltura/delle Colture (cfr. l'elenco EUREPGAP all'Allegato 7)
- (iii) Dichiarazione "Nessuna manipolazione *di derrate* certificate per prodotti:" [seguito dal prodotto / dai prodotti in questione]
- (iv) *EUREPGAP Frutta e Verdura Versione 2.0-Oct04, (oppure versione successiva dei CPCC Frutta e Verdura la cui conformità è stata controllata).*
- (v) Entrata in Vigore del Certificato

<b>EUREPGAP®</b>	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04; Allegato: 1; A1-0 Pagina: 1 di 2</p>
------------------	--	--

## **1. ALLEGATO 1: IMPIEGO DI MARCHIO COMMERCIALE, LOGO E NUMERO DI REGISTRAZIONE**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

Il marchio commerciale, logo e/o numero di registrazione EUREPGAP, definiti come nel presente documento, non possono mai figurare sul prodotto, sulla confezione destinata al consumatore finale o sul punto vendita.

### **1.1 Marchio EUREPGAP**

Il Marchio EUREPGAP è la parola "EUREPGAP" scritta in lettere maiuscole, con caratteri neri in Arial e senza effetti tipografici (senza grassetto, corsivo o sottolineatura) e con un'altezza massima di 10 millimetri.

### **1.2 Logo EUREPGAP**

#### **1.2.1 Specifiche**

Il logo EUREPGAP deve essere sempre richiesto a EUREPGAP, per garantire che abbia sempre il colore e il formato societario, come qui di seguito:



#### **1.2.2 Impiego del logo EUREPGAP**

Il Segretariato EUREPGAP concede l'uso del Logo EUREPGAP, e ne autorizza l'impiego vincolato alle seguenti organizzazioni :

- (i) Membri EUREPGAP della Grande Distribuzione, Membri Produttori e Associati, i quali sono autorizzati ad utilizzarlo per ragioni legate alla loro associazione e soltanto nella comunicazione business to business.
- (ii) Gli Organismi di Certificazione Accreditati Approvati EUREPGAP, per promuovere le loro attività di Certificazione Accreditata EUREPGAP nella comunicazione business to business e sui Certificati Accreditati EUREPGAP da essi rilasciati.
- (iii) Qualsiasi altra organizzazione, sulla base di accordi individuali come Trainer approvati EUREPGAP, pubblicazioni ecc.

### **1.3 Numero di Registrazione EUREPGAP**

#### **1.3.1 Specifiche**

- (i) Il marchio EUREPGAP (cfr. il punto 1.1 del presente Allegato), seguito da uno spazio e poi dal nome dell'Organismo di Certificazione indicato (in forma abbreviata come accordato tra OdC e Segretariato EUREPGAP: "Denominazione OdC"), seguito dal numero di registrazione del Produttore o del Gruppo di Produttori, secondo come rilasciato dall'Organismo di Certificazione.

#### **1.3.2 Esempi:**

- (i) "EUREPGAP Cert12345-12"
- (ii) "EUREPGAP Cert123-FR-01"

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI</b>  <b>FRUTTA E VERDURA</b>  <b>VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR  Versione: 2.1-Oct04;  Allegato: 1; A1-0  Pagina: 2 di 2</p>
---	--	---

### 1.3.3 Spiegazione:

- (i) "EUREPGAP[SPAZIO][Denominazione OdC come da Accordo tra il Segretariato EUREPGAP e OdC][N° Reg. come assegnato dall'OdC, in forma alfanumerica senza spazio]"
- (ii) Altre varianti possono essere concordate con il Segretariato EUREPGAP.

### 1.3.4 Impiego del Numero di Registrazione EUREPGAP

L'impiego del completo Numero di Registrazione EUREPGAP con riferimento al prodotto certificato e/o all'organizzazione certificata è riservato ai proprietari di Certificati accreditati EUREPGAP e può essere pubblicato soltanto come descritto qui di seguito:

- (i) Certificati accreditati e loro copie.
- (ii) Comunicazione Business to business.
- (iii) Pallet che contengono esclusivamente prodotti certificati EUREPGAP, possono riportare oltre al completo numero di registrazione EUREPGAP anche un marchio EUREPGAP distinto, di dimensioni massime di 100 millimetri (tutte le altre restrizioni del marchio devono rispettare il punto 20.1), soltanto se vi è la certezza che l'etichetta o il materiale sul quale viene fissato non appare sul punto di vendita.
- (iv) Scatoloni o cassette o altri tipi di imballaggi non destinati al consumatore finale, soltanto se il proprietario del Certificato accreditato EUREPGAP vende il prodotto a un altro titolare di un Certificato EUREPGAP.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 1 di 7</p>
---	--	---

## **2. ALLEGATO 2: SISTEMA QUALITÀ DEL GRUPPO DI PRODUTTORI**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

### **2.1 Amministrazione e Struttura**

#### **2.1.1 Legittimazione:**

Devono esserci prove documentali dimostranti che il Gruppo di Produttori richiedente è un'entità giuridica.

#### **2.1.2 Struttura:**

La struttura amministrativa del Gruppo di Produttori deve essere documentata e, inoltre, deve indicare chiaramente il rapporto tra Aziende/Produttori e il Gruppo di Produttori.

#### **2.1.3 Documentazione Contrattuale**

Devono esserci contratti sottoscritti tra ogni Produttore/Azienda e il Gruppo di Produttori. Il contratto deve includere i seguenti elementi:

- (i) Nome o identificazione fiscale del Produttore/dell'Azienda
- (ii) Recapito
- (iii) Ubicazione di singole aziende
- (iv) Impegno di rispettare i requisiti dello Standard EUREPGAP
- (v) Accordo ad adempiere alle procedure e politiche documentate del Gruppo di Produttori e, nel caso venissero forniti, seguire i consigli tecnici.
- (vi) Sanzioni da applicare in caso di non conformità ai requisiti EUREPGAP.

#### **2.1.4 Registro Aziendale**

Deve essere tenuto un registro su ogni Produttore/Azienda EUREPGAP all'interno dello Schema del Gruppo di Produttori e di tutti i *siti nei quali vengono manipolati* prodotti coltivati secondo lo Standard EUREPGAP.

Il registro deve contenere le seguenti informazioni su ogni Produttore/Azienda (e *sito di manipolazione delle derrate*, se applicabile):

- (i) Nome o riferimento fiscale del Produttore/dell'Azienda e del *sito di manipolazione delle derrate*
- (ii) Recapito
- (iii) Ubicazione di singole aziende e dei *siti di manipolazione derrate*
- (iv) Prodotto registrato (specie/sottospecie) coltivato e manipolato nei *siti di manipolazione derrate*.
- (v) Area di coltivazione per ogni prodotto registrato
- (vi) Giorno/data dell'audit interno
- (vii) Stato EUREPGAP attuale

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 2 di 7</p>
---	--	---

## 2.2 Gestione e Organizzazione

### 2.2.1 Struttura

Il Gruppo di Produttori deve essere in possesso di una struttura gestionale e avere a disposizione del personale qualificato per assicurare che le aziende registrate siano conformi ai requisiti EUREPGAP. La struttura organizzativa del Gruppo di Produttori deve essere documentata e includere (qualora applicabile):

- (i) Rappresentante Direzionale EUREPGAP
- (ii) Reparto Audit Interno
- (iii) Reparto Tecnico-Agricolo
- (iv) Gestione del Sistema Qualità
- (v) Gestione *dei Siti di Manipolazione Derrate* (qualora esistano)

### 2.2.2 Responsabilità e doveri

I doveri e le responsabilità di tutte le persone coinvolte nel Sistema Qualità EUREPGAP devono essere documentati. Inoltre deve essere nominata una persona responsabile del mantenimento del sistema EUREPGAP con esperienza e qualifica sufficiente.

## 2.3 Competenze e Formazione del Personale

- 2.3.1 Il Gruppo di Produttori deve assicurare che tutto il personale responsabile dell'adempimento dello Standard EUREPGAP venga formato in maniera idonea e rispetti i requisiti di competenza stabiliti.
- 2.3.2 I requisiti di competenza, la formazione e le qualifiche per il personale principale devono essere documentati e devono rispettare i requisiti di competenza definiti nello Standard EUREPGAP.
- 2.3.3 Le registrazioni su qualifiche e corsi di formazione devono essere conservate per tutto il personale principale per dimostrarne la competenza.
- 2.3.4 Nel caso in cui si faccia ricorso a più di un auditore interno, deve essere in atto un programma di formazione e valutazione di auditori interni p.e. per mezzo di audit esemplari per assicurare la concordanza degli standard e l'approccio.
- 2.3.5 Devono essere in atto dei sistemi che dimostrano che il personale chiave è a conoscenza di sviluppi, argomenti e modifiche di legge in merito alle attività dello Standard EUREPGAP.

## 2.4 Manuale Qualità

- 2.4.1 I Sistemi Qualità e Aziendali legati allo Standard EUREPGAP devono essere documentati ed essere inseriti in un Manuale Qualità.
- 2.4.2 Le Politiche e le procedure devono essere spiegate adeguatamente per dimostrare il controllo del Gruppo di Produttori nei confronti dei requisiti principali dello standard EUREPGAP.
- 2.4.3 Le procedure e le politiche in questione devono essere prontamente disponibili ai membri registrati e al personale responsabile.
- 2.4.4 I contenuti del Manuale Qualità devono essere revisionati regolarmente per

	<p><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 2; A2-0 <b>Pagina:</b> 3 di 7</p>
---	--	---

assicurare che continuino ad essere in linea con i requisiti dello Standard EUREPGAP e del Gruppo di Produttori.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 4 di 7</p>
<p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>		

## 2.5 Controllo dei Documenti

### 2.5.1 Documenti del Sistema Qualità:

Tutti i documenti relativi alle attività connesse al Sistema Qualità per EUREPGAP devono essere controllati in maniera adeguata. Ciò deve includere:

- (i) Il Manuale Qualità
- (ii) Le Procedure Operative EUREPGAP
- (iii) Istruzioni di Lavoro
- (iv) Moduli di Registrazione
- (v) Standard esterni p.e. lo Standard EUREPGAP.

### 2.5.2 Requisiti di controllo del Sistema Qualità:

- (i) Devono esserci procedure scritte che definiscono le modalità di controllo dei documenti.
- (ii) Tutti i documenti devono essere revisionati e approvati da persone autorizzate prima della loro pubblicazione e distribuzione.
- (iii) Tutti i documenti controllati devono essere contrassegnati con un numero di pubblicazione, giorno di pubblicazione/revisione ed essere impaginati in maniera idonea.
- (iv) Tutte le modifiche apportate a tali documenti devono essere revisionate e approvate da persone autorizzate prima della loro distribuzione. Se possibile, è necessario identificare le spiegazioni sulle ragioni e la natura delle modifiche.
- (v) Una copia di tutte le documentazioni in questione deve essere disponibile in ogni luogo dove il Sistema Qualità viene controllato.
- (vi) Deve essere in atto un sistema che garantisce la revisione della documentazione e che in seguito alla pubblicazione di nuovi documenti, garantisce che i documenti non più validi vengano annullati in maniera effettiva.

## 2.6 REGISTRAZIONI

- 2.6.1 Il Gruppo di Produttori deve conservare le registrazioni in modo da poter dimostrare l'efficace controllo del sistema qualità EUREPGAP e la conformità con i requisiti dello Standard EUREPGAP.
- 2.6.2 Le registrazioni relative al Sistema Qualità EUREPGAP devono essere conservate per un periodo minimo di due anni.
- 2.6.3 Le registrazioni devono essere intatte, leggibili, archiviate e conservate in maniera idonea. Devono inoltre essere disponibili ai controllori su richiesta.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 5 di 7</p>
---	--	---

## 2.7 Trattamento Reclami

- 2.7.1 Il Gruppo di Produttori deve aver messo in atto un sistema per gestire i reclami in modo efficace.
- 2.7.2 Deve essere presente una procedura scritta, che descriva il modo in cui i reclami debbono essere ricevuti, registrati, identificati, risolti, nonché le modalità di risposta e di revisione ammesse.
- 2.7.3 Le procedure devono essere messe a disposizione del cliente su richiesta.
- 2.7.4 Le procedure devono riguardare sia i reclami nei confronti dei Gruppi di Produttori sia quelli nei confronti di Produttori, Aziende o *Siti di manipolazione delle derrate*.

## 2.8 Audit interno/Verifica Interna

Devono essere in atto sistemi di audit interni per valutare l'idoneità e la conformità del sistema qualità documentato e per controllare i Produttori / le Aziende nei confronti dello Standard EUREPGAP.

### 2.8.1 Audit del Sistema Qualità

- (i) Il sistema qualità dello Schema EUREPGAP deve essere sottoposto ad un audit almeno una volta l'anno.
- (ii) Gli auditori interni devono avere una formazione idonea e non devono essere legati all'area di verifica.
- (iii) Devono essere conservate e disponibili documentazioni in merito al piano audit interno, a problemi riscontrati durante l'audit e a repliche delle misure correttive.

### 2.8.2 Visita Ispettiva di Produttori/Aziende

- (i) Le visite ispettive nei confronti dei CPCC EUREPGAP devono essere effettuate presso tutti i Produttori / le Aziende almeno una volta all'anno e basarsi sulla checklist EUREPGAP. Tutti i Requisiti Maggiori e Minori e anche le Raccomandazioni devono essere controllati.
- (ii) Deve essere in atto un processo di revisione per rapporti di valutazione e lo stato dei Produttori / delle Aziende.
- (iii) I rapporti di controllo originali e le annotazioni devono essere conservate e disponibili per essere controllate se necessario.
- (iv) Il rapporto di controllo deve contenere le seguenti informazioni:
  - a. Identificazione di Produttori registrati
  - b. Firma di colui che si sottopone al controllo (membro registrato)
  - c. Date
  - d. Valutatore
  - e. Prodotti registrati
  - f. Risultato della valutazione nei confronti di ogni Punto di Controllo EUREPGAP
  - g. Dettagli sulle non conformità riscontrate
  - h. Stato EUREPGAP.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 6 di 7</p>
<p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>		

### 2.8.3 Requisiti per Valutatori Interni

- (i) I Valutatori Interni devono soddisfare i requisiti per Valutatori Interni EUREPGAP nei confronti di Gruppi di Produttori, come stabilito nell'appendice 3 delle Regole Generali.
- (ii) Indipendenza del valutatore interno significa che il valutatore è in grado di prendere delle decisioni definitive in maniera indipendente per quanto riguarda l'adempimento da parte dei membri produttori / delle aziende all'interno del Gruppo di Produttori, sulla base del processo di valutazione interna e delle sue conclusioni.

### 2.8.4 Non Conformità e Misure Correttive

- (i) Deve essere in atto una procedura relativa al trattamento di non conformità e misure correttive che risultano da audit e/o valutazioni interne o esterne, da reclami oppure mancanze del Sistema Qualità.
- (ii) Devono essere presenti procedure documentate per l'identificazione e la valutazione di non conformità nei confronti del Sistema di Qualità oppure delle attività.
- (iii) È necessario valutare le misure correttive in seguito a non conformità e definire un calendario d'intervento.
- (iv) Deve essere definita la responsabilità di implementare e risolvere misure correttive.

## 2.9 Tracciabilità del Prodotto e Isolamento

- 2.9.1 Prodotti che soddisfano i requisiti dello Standard EUREPGAP e che vengono commercializzati come tali, devono essere tracciabili e trattati in maniera da non poter essere confusi con prodotti che non sono approvati EUREPGAP.
- 2.9.2 Deve essere presente una procedura documentata relativa all'identificazione del prodotto registrato, che permetta di tracciare il prodotto dal campo/frutteto/serra al sito di manipolazione del prodotto.
- 2.9.3 Il sito di manipolazione del prodotto deve avere in atto delle procedure che gli permettano di identificare e tracciare prodotti registrati a partire dall'accettazione, attraverso la manipolazione lo stoccaggio fino alla fase della spedizione.
- 2.9.4 Devono essere in atto sistemi e procedure efficaci per evitare qualsiasi rischio di etichettatura errata oppure confusione tra prodotti registrati EUREPGAP e prodotti non approvati EUREPGAP.

## 2.10 Sanzioni

- 2.10.1 Il Gruppo di Produttori deve prevedere un sistema di sanzioni nei confronti dei propri Produttori / delle Aziende conformi ai requisiti fissati nelle Regole Generali EUREPGAP.
- 2.10.2 I contratti con singoli Produttori / singole Aziende devono definire le procedure, inclusi i livelli Avvertimento, Sospensione e Annullamento.
- 2.10.3 Il Gruppo di Produttori deve prevedere dei meccanismi di notifica tali da poter informare tempestivamente l'Organismo di Certificazione EUREPGAP di eventuali Sospensioni e Annullamenti di Produttori / Aziende registrate.
- 2.10.4 È necessario conservare tutte le registrazioni delle sanzioni, incluse le prove delle relative misure correttive poste in essere e dei processi decisionali.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA &amp; VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 2; A2-0 Pagina: 7 di 7</p>
<p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>		

## 2.11 Ritiro di Prodotti Certificati

- 2.11.1 Devono essere in atto delle procedure documentate per gestire in maniera efficace il ritiro di prodotti registrati, qualora risultasse necessario.
- 2.11.2 Le procedure devono individuare i casi che potrebbero determinare un ritiro, inoltre, devono individuare le persone dotate di responsabilità decisionale su un eventuale ritiro del prodotto, il meccanismo di comunicazione nei confronti di clienti e Organismi di Certificazione approvati da parte di EUREPGAP e i metodi per riconciliare le scorte.
- 2.11.3 Le procedure devono essere attuabili in qualsiasi momento.
- 2.11.4 Le procedure devono essere testate in maniera appropriata almeno una volta l'anno, affinché venga assicurata la loro efficacia; le registrazioni delle prove devono essere conservate.

## 2.12 Impiego del Logo EUREPGAP

- 2.12.1 È necessario dimostrare che l'impiego del logo EUREPGAP su prodotti sottostà a verifiche da parte del Gruppo di Produttori ed è conforme ai requisiti dello Schema EUREPGAP.
- 2.12.2 Quando il logo EUREPGAP viene impiegato nell'ambito di prodotti registrati, deve esistere una procedura scritta che definisce le modalità d'uso in conformità con le Regole Generali e con qualsiasi regolamento degli Organismi di Certificazione approvati che ne preveda l'applicazione.
- 2.12.3 L'impiego del logo deve sottostare a controlli. È inoltre necessario tenere un registro dei prodotti certificati, dei produttori / delle aziende e dei marchi che utilizzano il logo.

## 2.13 Subappaltatori

- 2.13.1 Devono essere in atto delle procedure che assicurano che i servizi subappaltati a terzi vengono eseguiti secondo i requisiti dello Standard EUREPGAP. (Cfr. l'Allegato 4).
  - 2.13.2 È necessario conservare tutte le registrazioni per poter dimostrare che la competenza di tutti i subappaltatori è stata valutata ed è conforme ai requisiti dello standard.
  - 2.13.3 I subappaltatori devono lavorare in conformità al Sistema Qualità del Gruppo di Produttori e alle rispettive procedure. È necessario che tutto ciò venga specificato in accordi o contratti di servizio.
- 1.1.1 .

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 3; A3-0 Pagina: 1 di 5</p>
---	--	---

### **3. ALLEGATO 3: LINEA GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

#### **3.1 Introduzione**

- 3.1.1 Il presente documento descrive i sistemi e gli standard che i Gruppi di Produttori devono soddisfare, affinché i requisiti dell'Opzione 2 dello Standard EUREPGAP Frutta e Verdura vengano rilasciati. Si tratta della linea guida che l'Organismo di Certificazione addetto alla verifica esterna deve seguire.
- 3.1.2 Il presente documento si basa sui requisiti per Gruppi di Produttori che si candidano per la certificazione secondo l'Opzione 2 (come stabilito nelle Regole Generali EUREPGAP e nella norma EN45011 / ISO Guide 65). Tali requisiti devono essere corrisposti dagli Organismi di Certificazione approvati da parte di EUREPGAP.

#### **3.2 Campo d'Applicazione**

- 3.2.1 La presente linea guida per l'Opzione 2 riguarda tutta la documentazione, tutti i siti, l'intero staff e tutte le attività, fatte presenti dal Gruppo di Produttori, relative alla formazione e l'amministrazione del sistema EUREPGAP secondo l'Opzione 2 .
- 3.2.2 Il processo di valutazione deve includere necessariamente un controllo delle suddette componenti per determinarne la conformità con lo standard e accertare la certificazione.

#### **3.3 Processo di Valutazione**

- 3.3.1 Il processo di valutazione ha come obiettivo quello di individuare se i sistemi qualità del Gruppo di Produttori e la loro struttura amministrativa corrispondono ai criteri dell'Opzione 2 e se gli audit interni dei Produttori / delle Aziende corrispondono ai requisiti in materia di competenza, indipendenza e precisione.
- 3.3.2 Il processo di valutazione è quindi suddiviso in due elementi
- (i) Audit del Sistema Qualità del Gruppo di Produttori.
  - (ii) Verifica ispettiva di un campione di membri registrati.

#### **3.4 Audit del Sistema Qualità del Gruppo di Produttori**

- 3.4.1 L'audit Qualità oppure "Controllo di Sistema" verrà effettuato presso l'ufficio centrale del Gruppo di Produttori oppure presso il centro amministrativo dello Schema del Gruppo di Produttori.
- 3.4.2 L'audit verrà effettuato impiegando la presente linea guida.
- 3.4.3 Il processo di valutazione durerà uno o più giorni e includerà:
- (i) Incontro iniziale con la direzione
  - (ii) Revisione di tutta la documentazione in questione
  - (iii) Valutazioni delle registrazioni

	<p><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 3; A3-0 <b>Pagina:</b> 2 di 5</p>
---	--	---

- (iv) Revisione degli audit interni condotti sui membri registrati
- (v) Discussioni / interviste con il personale responsabile
- (vi) Incontro finale inclusa la revisione di tutte le non conformità riscontrate.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 3; A3-0 Pagina: 3 di 5</p>
---	--	---

### 3.5 Controllo dei Membri Registrati

- 3.5.1 Un campione di membri registrati e approvati verrà valutato nei confronti dei punti di controllo maggiori e minori della check-list EUREPGAP.
- 3.5.2 Il numero del campione verrà fissato secondo il tipo di prodotti registrati, il risultato dell'audit del Sistema Qualità e la dimensione dei Produttori / delle Aziende.
- 3.5.3 Un campione minimo per la verifica verrà fissato sulla base della radice quadrata del numero di Produttori / delle Aziende registrate. I Produttori / le Aziende verranno classificati/e secondo la loro tipologia:
- (i) *colture protette,*
  - (ii) *colture in campo,*
  - (iii) *colture pluriennali*
- 3.5.4 Il calcolo del numero di campione si baserà sul numero di Produttori / di Aziende registrate suddiviso per ogni tipo di prodotto.
- 3.5.5 Gli Organismi di Certificazione possono a loro scelta e sulla base di criteri giustificabili aumentare il tasso di verifica fino ad un tetto massimo di 4 volte la radice quadrata del numero totale di Produttori / di Aziende registrati/e.
- 3.5.6 Il numero del campione verrà confermato al termine del audit del Sistema Qualità.

### 3.6 Frequenza degli audit e delle verifiche ispettive

- 3.6.1 Gli audit del Sistema Qualità del Gruppo di Produttori e le verifiche ispettive di un campione di Produttori / di Aziende verranno effettuate annualmente.

### 3.7 Non Conformità

- 3.7.1 Tutte le non conformità riscontrate durante la valutazione verranno discusse e documentate al termine della giornata di audit.
- 3.7.2 Tutte le non conformità che dimostrano una cattiva gestione intenzionale delle procedure relative a EUREPGAP implicheranno una Sospensione Immediata Totale del certificato e la notifica al Segretariato EUREPGAP.
- 3.7.3 Tutte le non conformità nei confronti del Sistema Qualità devono essere state risolte prima che al Gruppo di Produttori possa essere rilasciato un certificato. Le misure correttive devono essere state portate a termine in maniera soddisfacente, affinché un singolo Produttore / una singola Azienda possa raggiungere il livello di approvazione per essere inclusa nella lista degli approvati.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 3; A3-0 Pagina: 4 di 5</p>
---	--	---

### 3.8 Misure correttive

- 3.8.1 Le prove che una non conformità è stata risolta possono essere fornite sotto forma di prove documentali o di prove visive a seconda del caso.
- 3.8.2 In alcuni casi la soluzione di una non conformità può essere confermata solo per mezzo di un'ulteriore visita sul posto. Una tale visita potrebbe implicare dei costi.
- 3.8.3 Tutte le misure correttive verranno valutate specificando se le misure intraprese e le prove fornite sono sufficienti per risolvere la non conformità.

### 3.9 Rapporti

- 3.9.1 Al termine di ogni giornata di valutazione verranno elencate tutte le non conformità riscontrate e confermate per iscritto, affinché l'implementazione delle misure correttive possa essere avviata.
- 3.9.2 Al termine dell'intero processo di valutazione verrà steso un rapporto scritto che servirà a riassumere le attività di valutazione intraprese, a fornire informazioni su come il Gruppo di Produttori adempie ai requisiti dello standard e, qualora applicabile, ad elencare tutte le non conformità riscontrate.
- 3.9.3 La forma del rapporto di valutazione sarà conforme alla norma EN45011 e lo stile adempierà ai requisiti specifici del cliente. Le decisioni sul rilascio del certificato al Gruppo di Produttori verranno prese sulla base del rapporto di valutazione.
- 3.9.4 Il Gruppo di Produttori riceverà una copia del rapporto di valutazione (entro 28 giorni civili dal termine del processo di valutazione, che termina non appena tutte le misure correttive sono state implementate). Altre parti potranno avere delle copie soltanto se il Gruppo di Produttori ne autorizza la distribuzione per iscritto.

### 3.10 Certificazione

- 3.10.1 L'emissione di Certificati di conformità con lo Standard EUREPGAP Opzione 2 sottostà al Comitato di Certificazione dell'Organismo di Certificazione approvato EUREPGAP. Un elenco di tutti i siti coperti dal certificato viene pubblicato in un'appendice al certificato. Tale elenco deve essere aggiornato dall'Organismo di Certificazione.
- 3.10.2 La decisione di emettere un certificato viene presa in seguito alla revisione del rapporto di valutazione, della documentazione relativa alle misure correttive o del controllo dei risultati delle valutazioni intraprese per eliminare le mancanze. La decisione di emettere un certificato sarà presa entro 28 giorni civili dal termine del processo di valutazione (che termina una volta che tutte le misure correttive sono state implementate) e verrà comunicato al Gruppo di Produttori per iscritto.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 3; A3-0 Pagina: 5 di 5</p>
---	--	---

### 3.11 Registrazione di ulteriori Produttori / Aziende all'interno del Gruppo di Produttori

- 3.11.1 Durante il periodo di validità del Certificato possono essere aggiunti nuovi Produttori / nuove Aziende alla lista di Produttori / di Aziende registrate. Spetta al Gruppo di Produttori aggiornare tempestivamente l'Organismo di Certificazione su ogni aggiunta o cancellazione di siti dalla lista dei Produttori / delle Aziende registrati/e.
- 3.11.2 Possono essere aggiunti all'elenco approvato fino a 10% di nuovi Produttori / Aziende in un anno registrando il Produttore / le Aziende presso l'Organismo di Certificazione approvato da parte di EUREPGAP senza che ciò implichi necessariamente un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Certificazione approvato EUREPGAP.
- 3.11.3 Qualora il numero di Produttori / di Aziende registrati/e nel corso dell'anno superi il tetto massimo di 10%, sarà necessario effettuare ulteriori ispezioni presso Produttori / Aziende campione e/o effettuare una revisione del Sistema Qualità durante l'anno in corso, prima che altri Produttori / Aziende possano essere aggiunti alla lista degli approvati.
- 3.11.4 Se l'area coltivata dei nuovi Produttori registrati / delle nuove Aziende registrate e approvate fa incrementare l'area delle *Colture* registrate e approvate precedentemente di più del 10% in un anno, indipendentemente dalla crescita della percentuale del numero di Produttori/Aziende registrati e approvati nel corso di un anno, risulterà necessario effettuare ulteriori visite ispettive di un campione di Produttori / di Aziende e/o effettuare una revisione del Sistema Qualità durante l'anno in corso, prima che altri Produttori possano essere aggiunti alla lista degli approvati.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: : FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 4; A4-0 Pagina: 1 di 1</p>
---	--	---

#### **4. ALLEGATO 4: SUBAPPALTATORI**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

- 4.1 Nel contesto EUREPGAP i subappaltatori sono tutte quelle organizzazioni/tutti quei individui presi in appalto dal Produttore / dal Gruppo di Produttori per eseguire determinate mansioni che sottostanno ai Punti di Controllo e Criteri di Adempimento EUREPGAP.
- 4.2 I subappaltatori devono essere sottoposti alle stesse verifiche interne ed esterne per quei Punti di Controllo che riguardano i compiti da loro svolti così come per i Produttori / i Gruppi di Produttori.
- 4.3 Il Produttore / il Gruppo di Produttori deve portare a conoscenza del subappaltatore la necessità di adempiere ai Punti di Controllo e Criteri di Adempimento EUREPGAP.
- 4.4 Il Produttore / il Gruppo di Produttori è responsabile dell'osservanza dei Punti di Controllo EUREPGAP applicabili alle mansioni svolte dal Subappaltatore.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 5; A5-0 Pagina: 1 di 3</p>
---	--	---

## **5. ALLEGATO 5: REQUISITI PER ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI DA PARTE DI EUREPGAP**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

### **5.1 Approvazione degli Organismi di Certificazione da parte di EUREPGAP:**

- 5.1.1 Gli OdC devono aver inviato una Richiesta di Candidatura e questa deve essere stata approvata da EUREPGAP.
- 5.1.2 L'accordo di Certificazione e Licenza EUREPGAP deve essere stato sottoscritto.
- 5.1.3 Gli OdC devono essersi candidati presso un Ente di Accreditamento alla norma EN 45011 oppure alla guida ISO 65 con campo d'applicazione EUREPGAP entro 28 giorni civili dalla sottoscrizione dell'Accordo di Certificazione e Licenza EUREPGAP, qualora non fossero già accreditati al campo d'applicazione EUREPGAP.
- 5.1.4 L'Ente di Accreditamento presso il quale l'OdC si candida deve collaborare a livello europeo con l'European Accreditation (EA) che gestisce un Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA) sulla Certificazione di Prodotto, oppure essere membro a livello internazionale del International Accreditation Forum (IAF) i quali sono stati sottoposti ad un'analisi comparativa di equivalenza nel campo della certificazione di prodotto e hanno ottenuto una valutazione positiva nel loro rapporto.
- 5.1.5 Gli OdC devono avere ottenuto l'Accreditamento entro i termini stabiliti, ovvero entro 6 mesi dal giorno della candidatura. Questo termine può essere prolungato per un periodo supplementare, se l'OdC fornisce a EUREPGAP dei motivi validi, che possono essere accettati da esso.
- 5.1.6 Non appena l'accreditamento è stato riconosciuto, l'OdC deve inviare una copia del certificato di Accreditamento a EUREPGAP; esso deve specificare in maniera univoca i campi d'applicazione dell'accreditamento.
- 5.1.7 L'OdC deve avere inviato al Workshop EUREPGAP per OdC un valutatore oppure un auditore qualificato e membro del gruppo di valutatori dello schema EUREPGAP. La partecipazione annuale al Workshop è obbligatoria.
- 5.1.8 La quota associativa deve essere stata corrisposta. Il termine per corrispondere all'OdC la quota associativa EUREPGAP può essere prolungato fino a 60 giorni.
- 5.1.9 Per poter rilasciare un certificato dotato di Logo EUREPGAP, l'OdC deve essere accreditato alla norma EN 45011 oppure alla guida ISO 65 con campo d'applicazione EUREPGAP.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 5; A5-0 Pagina: 2 di 3</p>
---	--	---

## 5.2 Requisiti operativi dell'Organismo di Certificazione:

- 5.2.1 Tutti i punti descritti nelle Regole Generali DEVONO essere accettati e inclusi nella documentazione operativa in questione dell'Organismo di Certificazione per la Certificazione EUREPGAP nei confronti della norma EN 45011 (ISO 65), ed essere disponibile per una valutazione (EN 45010 / ISO 61) da parte dell'Ente di Accreditamento. Ogni Organismo di Certificazione che intende rilasciare licenze/certificati EUREPGAP deve adempiere ai requisiti del punto 1 del presente Allegato.
- 5.2.2 L'Organismo di Certificazione deve includere nelle proprie procedure di Certificazione relative alla Certificazione EUREPGAP i requisiti per le seguenti Linee Guida Generali o Specifiche emesse dal Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP *Frutta e Verdura*. (Fare riferimento al punto 6.8 delle presenti Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura*).
- 5.2.3 La procedura di rilascio del certificato EUREPGAP deve essere chiaramente riscontrabile nella documentazione operativa dell'Organismo di Certificazione, deve rispettare le Regole Generali EUREPGAP, e cominciare, innanzitutto, con la registrazione del Richiedente.
- 5.2.4 Ogni Organismo di Certificazione sarà responsabile dell'area informativa; su richiesta devono essere messe a disposizione di EUREPGAP tutte le prove documentali.
- 5.2.5 Ogni Organismo di Certificazione approvato dal Segretariato EUREPGAP nominerà una persona referenziale, denominata "EUREPGAP Scheme Manager", che rappresenterà l'Organismo di Certificazione presso il Segretariato EUREPGAP. Questa persona si deve impegnare a promuovere le attività di armonizzazione iniziate dal Segretariato EUREPGAP. Essa sarà responsabile di inviare al Segretariato EUREPGAP la conferma di ricezione nel caso di comunicazioni richiedenti la conferma di ricezione. Lo Scheme Manager non deve necessariamente avere la qualifica di auditore, ma deve essere almeno un valutatore EUREPGAP.
- 5.2.6 La persona dotata di potere decisionale in ambito di Certificati o almeno un membro del Comitato di Certificazione deve adempiere alle qualifiche per auditore come stabilito all'Appendice 1.
- 5.2.7 Quando un Produttore / un Gruppo di Produttori che in precedenza ha ottenuto un numero di Registrazione EUREPGAP, fa domanda di registrazione, l'Organismo di Certificazione deve seguire la procedura EUREPGAP per il Trasferimento tra Organismo di Certificazione, allegato 6.
- 5.2.8 L'Organismo di Certificazione deve comunicare ai suoi Produttori / alle sue Aziende registrate EUREPGAP eventuali aggiornamenti, date di prima applicazione e periodi di prolungamento di qualsiasi nuova Versione di Documenti Normativi EUREPGAP e di Aggiornamenti di Edizioni emessi da EUREPGAP.
- 5.2.9 Il Segretariato EUREPGAP può permettere all'Organismo di Certificazione di rilasciare un numero limitato di certificati non accreditati durante la fase di candidatura all'accREDITamento. L'Organismo di Certificazione facente domanda può rilasciare al massimo 20 certificati non accreditati per l'Opzione 1 e 2, salvo accordi presi individualmente con il Comitato Tecnico e Normativo EUREPGAP *Frutta e Verdura*.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 5; A5-0 Pagina: 3 di 3</p>
---	--	---

### 5.3 Requisiti per OdC relativi alla Comunicazione Dati

L'OdC deve adempiere ai requisiti in materia di Comunicazione Dati a EUREPGAP descritti qui di seguito:

- 5.3.1 Gli OdC devono aggiornare EUREPGAP mensilmente in materia di cambiamenti di registrazione dati usando l'ultimo modulo di registrazione dati fornito da EUREPGAP.
- 5.3.2 Gli OdC devono comunicare tempestivamente (entro 48 ore) sospensioni e annullamenti, come stabilito nelle procedure delle sanzioni (e usare il formato stabilito all'Allegato 9 del presente documento) ed effettuare immediatamente (entro 48 ore) un aggiornamento elettronico (on-line).
- 5.3.3 Dati statistici su base annua relativi alle non conformità (Maggiore, Minore e *Raccomandazione*). Tali informazioni verranno descritte in una tabella nella quale vengono indicate le conformità per punto di controllo, paese e prodotto/i registrato/i.
- 5.3.4 Gli OdC sono responsabili di e tenuti a comunicare i dati di registrazione con precisione.

### 5.4 Comunicazione degli OdC con Clienti richiedenti la Certificazione EUREPGAP

- 5.4.1 Gli OdC devono adempiere ai requisiti di comunicazione nei confronti di clienti che desiderano la certificazione EUREPGAP, entro i termini specificati qui di seguito:
  - (i) Ricevimento della registrazione entro 14 giorni solari
  - (ii) Prima conferma di certificazione entro 28 giorni solari dal termine del processo di valutazione
- 5.4.2 Visite ispettive aziendali possono essere subappaltate soltanto a organismi di ispezione accreditati alla norma EN 45004 / ISO Guide 17020.
- 5.4.3 Qualifica di auditore e valutatore esterno: consultare gli Appendici 1 e 2.

### 5.5 Indipendenza, Imparzialità, Riservatezza e Integrità dell'OdC:

- 5.5.1 In conformità con la norma EN 45011, l'Organismo di Certificazione approvato EUREPGAP deve essere strutturato in modo tale da assicurare una **separazione delle attività** che potrebbero essere la causa di un conflitto d'interesse. L'intero staff dell'Organismo di Certificazione deve operare secondo un livello altissimo di integrità personale, non sottostare a pressioni commerciali, finanziarie o di altro genere che potrebbero in qualche modo influenzare il loro giudizio. È inoltre espressamente vietato promuovere beni o servizi nel corso delle attività di valutazione.
- 5.5.2 **Riservatezza:** Tutte le informazioni relative al Produttore o al Gruppo di Produttori facente domanda, inclusi i dettagli su prodotti e processi, su rapporti di valutazione e su tutta la documentazione associata verranno trattati in maniera strettamente confidenziale (salvo disposizioni legislative diverse). Non verrà rilasciata nessuna informazione a parti terze previo consenso scritto da parte del Candidato e salvo diversamente stabilito nel presente documento.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 6; A6-0 Pagina: 1 di 2</p>
---	--	---

## **6. ALLEGATO 6: TRASFERIMENTO TRA OdC**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

### **6.1 Introduzione**

- 6.1.1 Il presente allegato descrive il trasferimento di certificati EUREPGAP tra Organismi di Certificazione che operano con EUREPGAP.
- 6.1.2 L'obiettivo di questa linea guida è la salvaguardia dell'integrità dei certificati EUREPGAP rilasciati da un Organismo di Certificazione e in seguito trasferiti ad un altro Organismo di Certificazione.
- 6.1.3 La linea guida definisce i requisiti minimi per il trasferimento di certificati. Gli Organismi di Certificazione possono implementare procedure o azioni più severe di quelle ivi descritte, purché la libertà di scelta di un'organizzazione non venga vincolata in maniera illecita o irregolare.

### **6.2 Trasferimento della Certificazione**

Il trasferimento dell'Organismo di Certificazione significa che l'esistenza e la validità di un certificato EUREPGAP, emesso da un Organismo di Certificazione Approvato da parte di EUREPGAP [da ora in poi denominato "OdC emettente"] viene riconosciuta da un altro Organismo di Certificazione Approvato EUREPGAP [da ora in poi denominato "OdC accettante"] allo scopo di emettere il proprio Certificato.

### **6.3 Requisiti minimi**

L'Organismo di Certificazione accettante deve essere accreditato secondo EUREPGAP con campo d'applicazione *Frutta e Verdura*.

### **6.4 Revisione del pre-trasferimento**

Una persona qualificata dell'Organismo di Certificazione deve effettuare una revisione del certificato del futuro cliente. La revisione deve essere condotta sia tramite un'inchiesta scritta sia tramite una visita del futuro cliente. La revisione deve comprendere i seguenti aspetti:

- (i) Conferma che le attività certificate del cliente rientrano nel campo d'applicazione dell'OdC accettante.
- (ii) Ragioni per la richiesta di trasferimento.
- (iii) Che per il sito o i siti per i quali viene richiesto il trasferimento esiste un certificato EUREPGAP valido in termini di autenticità, durata e campo d'applicazione delle attività coperte da EUREPGAP. Se possibile deve essere verificata la validità e lo stato delle non conformità con l'OdC emettente, purché esso non abbia cessato l'attività.
- (iv) La presa in considerazione dell'ultimo rapporto di valutazione/rivalutazione, dei rapporti di controllo susseguenti e di tutte le non conformità irrisolte. Tale valutazione deve riguardare anche tutte le altre documentazioni disponibili relative al processo di certificazione, p.e. annotazioni scritte, chek-list.
- (v) Reclami ricevuti e le misure intraprese.
- (vi) Lo stato nell'attuale ciclo di certificazione. Fare riferimento al punto 6.5.4 del presente allegato.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 6; A6-0 Pagina: 2 di 2</p>
---	--	---

## 6.5 Certificazione

- 6.5.1 In genere il trasferimento riguarda soltanto certificati attualmente validi. Nel caso di certificati rilasciati da un Organismo di Certificazione che ha cessato la propria attività o la cui Approvazione EUREPGAP è stata annullata, l'OdC accettante può a sua volontà considerare un tale certificato trasferibile sulla base delle linee guida descritte.
- 6.5.2 Certificati che si sa essere stati sospesi o che sono in pericolo di essere sospesi non devono essere accettati per il trasferimento.
- 6.5.3 Le non conformità irrisolte devono essere concluse, se possibile, con l'OdC emittente prima del trasferimento. Altrimenti devono essere portate a termine dall'OdC accettante.
- 6.5.4 Se durante la revisione del pre-trasferimento del certificato non vengono riscontrati altri problemi irrisolti o potenziali, il certificato può essere rilasciato secondo il normale processo decisionale. Il modello del certificato precedente può essere utilizzato per stabilire il programma futuro di sorveglianza e rivalutazione, tranne se l'OdC accettante ha effettuato un audit iniziale o di rivalutazione in seguito al risultato della revisione.
- 6.5.5 Qualora dopo la revisione del pre-trasferimento vi siano ancora dei dubbi sull'idoneità di una certificazione attuale o precedente, l'OdC può a seconda dell'entità del dubbio:
- (i) Trattare il candidato come se fosse un cliente nuovo, **oppure**
  - (ii) Effettuare una valutazione mirata alle aree problematiche riscontrate
- 6.5.6 La decisione sulle misure necessarie dipenderà dal genere e dall'entità dei problemi riscontrati e deve essere fatta presente all'organizzazione.

## 7. ALLEGATO 7.8: LISTA PRODOTTI EUREPGAP

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

achras zapota - sapotiglia	noci di cocco	litchi	patate	
aloe	coriandolo	lucuma	fico d'India	
mandorle	zucchine	noce di macadamia	zucca	
mele	mirtillo palustre	granturco	mele cotogne	
albicocche	crescione	mandarini	radicchio	
carciofi	cetrioli	pisello mangiatutto	rambutan	
rucola	ribes	mango	lamponi	
asparagi	foglie di curry	mangostane	rabarbaro	
melanzane	annona colorata	maracua	zalacca	
avocado	datteri	zucche	scorzobianca	
mini banane	fagioli*	nespolo germanico	sanchu (foglie d'insalata coreana per avvolgere la carne) *	
mini mais	frutto del dragone / pitaya	meloni	satsuma	
piante d'insalata con mini foglie	drumstick*	mineola	scalogno	
banane	indivia	mora di gelso	spinaci	
fagioli	fejjoa	funghi	germogli	
barbabietola rossa	finocchio	senape	zucca	
bacche	fichi	nettarine	carambola	
ribes nero	galanga	noci	fragole	
scorzonera	aglio	okra	barbabietola da zucchero	
more selvatiche	cetriolini	olive	uva sultanina	
mirtilli	radice di ginseng	cipolle	navone	
broccoli	zenzero	aranci	patata americana	
cavoletti di Bruxelles	uva spina	paksoi/cavolo sedano	mais dolce	
noce cenerina americana	zucche	cuori di palma	tamarillo	
cavolo cappuccio	pompelmo	olio di nocciolo di palma	tangelo	
peperoni	foglie d'uva	papaia	taro/radice di taro	
cardamomo	uva	prezzemolo	cardo/cardone	
carote	guave/guaiave	pastinaca	tindori*	
radice di manioca	erbette (v. 1)	frutta della passione	pomodori	
cavolfiori	rafano	pesca	rapa	
sedano rapa	frutto dell'abero del pane	nocciole	cime di rapa	1 Erbette comprendono: anice, balsamo, basilico, borragine, cumino, catnip, camomilla, cerfolio, cicoria, erba cipollina,
sedano	kaki	pere	baccello di vaniglia	
bietola	kiwano	piselli	cocomero	
chayote (sechium edule)	kiwi	peperoni	cicoria witloof	
ciliegie	cavolo rapa	cachi	batata/patata dolce	

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 7; A7-6 Pagina: 2 di 2</p>
---	--	---

castagne	radice krachai	physali/chichingero	Aggiornato il 24 Nov. 2005	coriandolo, aneto, finocchio, alloro, lavanda, erba limone, sedano di montagna, maggiorana, mizuna, ortica, origano, prezzemolo, menta piperita, Rucola, rosmarino, salvia, santoreggia, acetosa, menta verde, estragone, timo
cicoria	kumquat/mandarino cinese	ananas		
peperoncini rossi	porro	pitaya		
cavolo cinese	erba limone	banana usata come legume		
chinese convulvulus*	limoni	biricoccoli		
cerimolia	lenticchie	susine		
erba cipollina	lattuga	melagrana		
clementine	limette/lime	pomelo		

Tutte le parole contrassegnate con un \* (asterisco) corrispondono al termine della versione originale inglese.

**Nota:** La presente lista è indicativa e non restrittiva, possono essere aggiunte altre colture qualora vi siano delle richieste di certificazione. Si prega di verificare nell'allegato 11 che siate in possesso dell'ultima versione valida del presente allegato.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 8; A8-3 Pagina: 1 di 1</p>
---	--	---

## **8. ALLEGATO 8.3: VERSIONI LINGUISTICHE ATTUALI E IL LORO STATO**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

<b>Documento</b>	<b>Lingua</b>	<b>Versione</b>	<b>Stato</b>	<b>Nome del Documento</b>
Regole Generali	Inglese	2.1-Oct04	edizione normativa	EUREPGAP_GR_FP_V2-1Oct04.doc
CPCC	Inglese	2.1-Oct04	edizione normativa	EUREPGAP_CPCC_FP_V2-1Oct04.xls
Checklist	Inglese	2.1-Oct04	edizione normativa	EUREPGAP_CL_FP_V2-1Oct04.xls

- 8.1 Le edizioni in lingue diverse dall'inglese che non sono ancora state rese ufficiali dal TSC, riporteranno nella rispettiva lingua la frase *“in caso di dubbio confrontare la versione inglese”* su ogni pagina.
- 8.2 Il presente elenco riguarda tutti i documenti normativi EUREPGAP e viene aggiornato insieme all'Allegato 11. L'elenco vale soltanto per le attuali edizioni convalidate.

## 9. ALLEGATO 9: REGISTRAZIONE NON CONFORMITÀ EUREPGAP

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

EUREPGAP/ Schema equivalente	Od C	Nome Auditor e OdC	Data di notificazion e a EUREPGAP	Data di riscontro Non Conformità da parte OdC	Data di apparenza Non Conformità (se diversa)	Numero Certificato Produttore	Nome e Recapito Produttore	CPCC non conforme	Data di Comunicazio ne

(La comunicazione delle presenti informazioni da parte dell'OdC è soltanto a titolo di comunicazione immediata e non sostituisce la comunicazione regolare che deve essere fornita a EUREPGAP come definito all'Allegato 5)

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</b></p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 1 di 9</p>
---	---	---

## **10. ALLEGATO 10: DEFINIZIONI EUREPGAP**

(Il presente Allegato è parte integrante delle Regole Generali EUREPGAP *Frutta e Verdura* e altri documenti EUREPGAP vi possono fare riferimento.)

- 10.1 **Produttore o Gruppo di Produttori Richiedente:** Candidato alla Certificazione che ha richiesto o è in fase di candidatura per la Certificazione presso un'OdC approvato da parte di EUREPGAP.
- 10.2 **Produttore (o Gruppo di Produttori) Approvato:** Richiedente che si è candidato con esito positivo e ha quindi ottenuto il Certificato da un'OdC approvato EUREPGAP
- 10.3 **Sostanza attiva:** La componente presente in ogni fitofarmaco che uccide o difende le piante da determinati organismi dannosi. I fitofarmaci vengono regolati soprattutto sulla base di ingredienti attivi.
- 10.4 **Coltura annuale:** "Quando il periodo tra il termine della fase di propagazione e la prima raccolta è inferiore a 12 mesi". Per patate: Coltura madre è trattamento delle sementi, non materiale di propagazione. Riguarda anche fragole, asparagi e manioca.
- 10.5 **Terreno coltivabile:** Terreno che viene lavorato regolarmente, in genere secondo un piano di rotazione colturale, che include il terreno a maggese.
- 10.6 **Audit:** Consultare ISO 9000:2000. Un'analisi sistematica e indipendente dal punto di vista funzionale volta a individuare se le attività e i risultati di qualità e sicurezza alimentare sono conformi alle procedure stabilite e se queste procedure vengono implementate in maniera efficace e sono idonee al raggiungimento degli obiettivi.
- 10.7 **Benchmark (Equivalenza):** Una serie di variabili utilizzate come guida o referenziale nel valutare il rendimento di Schemi Qualità.
- 10.8 **Biennale:** Una pianta il cui ciclo vitale dura due anni, dopodiché muore.
- 10.9 **Biodiversità:** L'insieme degli organismi viventi di origine diversa, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici di genere diverso e l'ambiente ecologico di cui fanno parte.
- 10.10 **Corpo d'acqua superficiale:** Un singolo ed importante elemento di acqua di superficie come p.e. un lago, una diga, un ruscello, un fiume o un canale, oppure una parte di un ruscello, fiume o canale, acque transitorie oppure una fascia d'acqua costiera.
- 10.11 **Zona transitoria:** L'area ai bordi di un'area protetta; un'area transitoria tra aree utilizzate per scopi diversi.
- 10.12 **Vallo:** Una barriera sulla superficie del terreno volta a prevenire scoli, rovesci erosione del suolo.
- 10.13 **Avvallamento:** Circondato da un vallo.
- 10.14 **Calibratura:** Misurazione del grado di incertezza dei macchinari utilizzati per l'applicazione di prodotto. Una serie di attività che in situazioni specifiche costituiscono il rapporto tra valori quantitativi (indicati dal misuratore) e i corrispettivi valori realizzati dagli standard.
- 10.15 **Certificazione:** Tutte le attività che determinano il rilascio di un certificato conforme alla norma EN45011 /ISO Guide 65 Certificazione di Prodotto.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</b></p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 2 di 9</p>
---	---	---

- 10.16 Comitato di Certificazione: Persona dotata di potere decisionale oppure un gruppo di persone all'interno di un Organismo di Certificazione che decidono se un Produttore o un Gruppo di Produttori Richiedente possa divenire Produttore Approvato.
- 10.17 Catena di Custodia: Un percorso di accettabilità ininterrotto che assicura la sicurezza fisica dei dati, delle registrazioni e/o dei campioni. Anche: processo utilizzato per mantenere e documentare la cronologia delle prove documentali.
- 10.18 Compost: La decomposizione biologica controllata di materiale organico che al contatto con l'aria forma un materiale simile al humus. Metodi controllati di compostaggio includono la miscelatura e l'aerazione meccanica, la ventilazione dei materiali facendoli cadere attraverso una serie di camere aerate, oppure l'accatastamento della composta all'aria aperta con rimescolamento e regolare rovescio.
- 10.19 Compostaggio: La decomposizione biologica controllata di materiale organico che al contatto con l'aria forma un materiale simile al humus. Metodi controllati di compostaggio includono la miscelatura e l'aerazione meccanica, la ventilazione dei materiali facendoli cadere attraverso una serie di camere aerate, oppure l'accatastamento della composta all'aria aperta con rimescolamento e regolare rovescio.
- 10.20 Consumatore: Individuo che acquista prodotti oppure servizi per uso personale e non per trasformarli o rivenderli.
- 10.21 Contaminazione nei luoghi di stoccaggio: regolamento CE 19-12-2000/365: Contaminazione dovuta ad alimenti, ambiente di stoccaggio, sostanze di pulitura e sostanze nocive.
- 10.22 Corridoio: (1) Una fascia di terreno lineare individuata per la localizzazione di luoghi di trasporto attuali o presenti oppure per diritti di accesso all'interno delle sue delimitazioni. (2) Una fascia vegetale sottile usata dalla specie selvatica e che permette un eventuale movimento di fattori biotici tra due aree.
- 10.23 *Coltura* di copertura: Una coltura che cresce fittamente e che viene allevata per proteggere e migliorare i terreni nei periodi di colture regolari oppure tra alberi e vigne in frutteti e vigneti.
- 10.24 Punto di Controllo Critico (CCP): Un punto o una procedura che può essere sottoposto a verifiche e che serve a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo per la sicurezza.
- 10.25 Mancanza critica: Una mancanza di un punto di controllo critico che potrebbe comportare un pericolo.
- 10.26 Limiti Critici: Il valore massimo oppure minimo di un punto di controllo critico entro il quale un pericolo fisico, biologico o chimico deve essere controllato per prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il pericolo di sicurezza alimentare riscontrato (da Corlett, 1998 come definizione del 1996 FSIS-USDA/1997 NACMCF).
- 10.27 Non conformità critica: Un incidente che determina --
- 10.27.1 la perdita da parte di un prodotto dei requisiti di qualità e sicurezza richiesti per l'esportazione; oppure
- 10.27.2 la perdita di fiducia che sia in atto un Sistema Qualità e di Sicurezza Alimentare e che venga gestito secondo le procedure aziendali e che metta a

	<b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b> In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese	<b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 3 di 9
---	--	---

rischio la certificazione per l'esportazione;

- 10.28 Carico critico: (1) La capacità di carico è la capacità degli ecosistemi/della terra di resistere ad un peso ambientale senza riscontrarne un danno significativo. La soglia corrisponde al carico critico. (2) Il carico massimo che un sistema possa tollerare prima di divenire difettoso.
- 10.29 Coltura: le piante che danno origine alle Derrate.
- 10.30 Valutazione dei rischi del prodotto antiparassitario: copre i rischi seguenti,
- 10.30.1 RMA eccedenti,
  - 10.30.2 leggi sulla registrazione
  - 10.30.3 Presa di decisione sulle analisi di residuo
  - 10.30.4 Motivazioni della presa di decisione sulle analisi di residuo
- 10.31 Successione colturale: Un sistema di successione colturale significa che le colture su una certa area seguono altre colture secondo un piano prestabilito. In genere le colture vengono sostituite annualmente, ma possono essere anche pluriennali.
- 10.32 Rotazione colturale: La pratica di coltivare colture diverse sullo stesso terreno in una successione ricorrente. I piani di rotazione delle colture in genere hanno lo scopo di aumentare la fertilità del terreno e di conservare i buoni raccolti.
- 10.33 Anno colturale: In genere, un periodo di 12 mesi a partire dalla raccolta di una certa coltura.
- 10.34 Cliente: Un cliente è un qualsiasi individuo che acquista prodotti o servizi da un fornitore.
- 10.35 Dichiarazione: Dichiarazione scritta relativa al soggetto in questione e sottoscritta dal Produttore/dal Gruppo di Produttori che rilascia tale dichiarazione e che inoltre viene considerata dall'Organismo di Certificazione come prova per verificare la conformità con i punti applicabili.
- 10.36 Deviazione: Mancanza nell'adempiere di un limite critico.
- 10.37 Bacino di drenaggio: L'area di terreno nella quale viene drenata acqua, sedimento e materiali sciolti verso un punto comune lungo il canale del fiume.
- 10.38 Audit delle documentazioni: Revisione per mezzo di un audit del Manuale del Sistema Qualità e della Sicurezza alimentare.
- 10.39 Ambiente: acqua, aria, terreno, specie animale e vegetale selvatica e qualsiasi tipo di rapporto tra esse. Inoltre qualsiasi rapporto con organismi viventi.
- 10.40 Azienda agricola: Un'azienda agricola è un'unità di produzione agricola o un gruppo di unità di produzione agricole coperte dalle stesse procedure operative, dalla stessa gestione aziendale e dalle stesse attività decisionali EUREPGAP.
- 10.41 Produttore: Persona oppure attività che rappresenta l'azienda (orticolturale, agricola o animale, secondo il campo d'applicazione in questione) in materia di responsabilità legale per i prodotti venduti dall'attività agricola stessa.
- 10.42 Gruppo di Produttori: Gruppo di Produttori che richiede la certificazione delle procedure

interne e un controllo interno pari al 100% degli associati registrati nei confronti dei requisiti EUREPGAP. Esso deve avere una struttura giuridica, contratti con ogni singolo produttore nei quali vengono definiti i requisiti di entrata e uscita, le sospensioni stabilite e un accordo di adempiere ai requisiti per membri registrati EUREPGAP. Deve essere disponibile un elenco di tutti i membri del GRUPPO DI PRODUTTORI indicando lo stato di registrazione. Il GRUPPO DI PRODUTTORI deve avere un rappresentante aziendale dotato di responsabilità decisionale.

- 10.43 Campo, frutteto o serra: Unità di terreno distinte all'interno di un'azienda che insieme formano un'azienda.
- 10.44 Sicurezza alimentare: La sicurezza che i prodotti alimentari non danneggiano la salute del consumatore, qualora vengano preparati e consumati secondo l'uso previsto.
- 10.45 Acqua freatica: Tutta l'acqua che si trova sotto la superficie del terreno nella zona di saturazione e in contatto diretto con il fondo del terreno.
- 10.46 Contenitori per la raccolta: Contenitori per il movimento delle derrate durante la raccolta.
- 10.47 Attrezzi per la raccolta: guanti, forbici, coltelli, cesoie, ecc.
- 10.48 Pericolo: Un pericolo biologico, chimico, fisico oppure di altro genere che può rendere il prodotto insicuro per il consumo.
- 10.49 Erbicida: Sostanza chimica che protegge da o distrugge piante indesiderate.
- 10.50 Singolo Produttore: Un individuo o una Persona responsabile delle attività aziendali, proprietario di tutte le derrate coperte dalla certificazione EUREPGAP. Si tratta inoltre di un individuo o di una entità giuridica che rappresenta l'azienda agricola.
- 10.51 Verifica ispettiva: La valutazione di generi alimentari o sistemi di controllo per generi alimentari, materie prime, lavorazione e distribuzione e test di prodotti finiti e lavorati per verificare la conformità con i requisiti. Fare anche riferimento a ISO 9000: 2000.
- 10.52 Tecniche di coltivazione integrata (Croplife International): ICM è un sistema agricolo conforme ai requisiti di sostenibilità a lungo termine. Si tratta di una strategia aziendale che riguarda la gestione proficua delle colture nel pieno rispetto dell'ambiente dal punto di vista del terreno locale, del clima e delle condizioni economiche. A lungo termine queste tecniche hanno il compito di salvaguardare lo stato naturale dell'azienda. ICM non è una produzione colturale rigida, bensì un sistema dinamico che adatta e utilizza in maniera sensata le ultime ricerche, tecnologie, oltre che consigli ed esperienze.
- 10.53 Tecniche di gestione aziendale integrata (Integrated farm management): Si tratta di un approccio alla coltivazione che ha come obiettivo l'equilibrio tra considerazioni economiche ed ambientali per mezzo della combinazione di precauzioni come p.e. la rotazione colturale, coltivazioni, varietà colturali idonee e un utilizzo prudente degli input.
- 10.54 Difesa integrata agli organismi dannosi (Integrated pest control): L'applicazione razionale di una combinazione di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di allevamento vegetale dove l'impiego di prodotti antiparassitari è limitato al minimo necessario, di modo da mantenere la popolazione degli organismi dannosi ad un livello basso per non causare danni o perdite economicamente inaccettabili.
- 10.55 Tecniche di produzione integrata (Integrated Pest Management) (IPM) – (Croplife

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</b></p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 5 di 9</p>
---	---	---

International): Si tratta della presa in considerazione prudente di tutte le tecniche di difesa integrata applicabili e della seguente integrazione di precauzioni idonee che scoraggiano lo sviluppo di popolazioni di infestanti e che mantengono i pesticida e gli altri tipi di interventi a dei livelli economicamente giustificabili e riducono inoltre il rischio nei confronti dell'uomo e dell'ambiente. IPM sottolinea la crescita di colture sane con l'interruzione minima degli agro-ecosistemi e incoraggia meccanismi di lotta naturali e non chimici.

- 10.56 Non conformità maggiore: Rappresenta un avvenimento che implica --
- 10.56.1 la perdita parziale da parte di un prodotto dei requisiti di qualità e sicurezza richiesti per l'esportazione; oppure
  - 10.56.2 un calo di fiducia nel Sistema Qualità e di Sicurezza alimentare; un rilascio successivo della certificazione per l'Esportazione viene messo in dubbio e richiede misure correttive che devono essere implementate immediatamente di modo da riconquistare la fiducia che la Certificazione per l'Esportazione adempia i requisiti.
- 10.57 Fertilizzante organico: fertilizzante organico non brevettato/registrato; escrementi animali provenienti da stalle e cortili con o senza rifiuti; utilizzato per arricchire il terreno.
- 10.58 Non conformità minori: Rappresenta un incidente che implica --
- 10.58.1 Parziale perdita da parte di un prodotto dei requisiti di qualità e sicurezza richiesti per l'esportazione un calo di fiducia nei confronti della conformità del prodotto con i requisiti di qualità e di sicurezza alimentare per l'esportazione; oppure
  - 10.58.2 Parziale perdita dei requisiti previsti dal Sistema Qualità e di Sicurezza alimentare che però non compromettono la Certificazione per l'Esportazione.
- 10.59 Nuovo sito agricolo: Terreno lavorato o coltivato per la prima volta dopo essere stato utilizzato per l'allevamento del bestiame o a scopo non alimentare, escluse le colture che "migliorano il terreno".
- 10.60 Non conformità: Significa un incidente da cui risulta che i requisiti di uno standard non sono conformi.
- 10.61 Non conforme: Sinonimo di non conformità.
- 10.62 Fertilizzante inorganico: Fertilizzante chimico.
- 10.63 Bilancio di nutrienti: Il bilancio di azoto nella superficie del terreno viene calcolata come differenza tra la quantità totale degli apporti di azoto al terreno e la quantità delle uscite di azoto dal terreno nel corso di un anno. Questo calcolo si basa sul ciclo dell'azoto.
- 10.64 Agricoltura biologica: Confronta il Regolamento CEE 2092/1991.
- 10.65 Sfruttamento eccessivo: Eccessivo impiego di materie prime senza considerare l'impatto ecologico a lungo termine di tale impiego.
- 10.66 Sito di imballaggio: Qualsiasi struttura per la manipolazione delle *derrate* (consultare *Manipolazione delle Derrate*). Vengono incluse nel Certificato EUREPGAP con campo d'applicazione *Frutta e Verdura* soltanto qui siti di imballaggio dove le *derrate* registrate EUREPGAP non vengono imballate nell'imballaggio destinato al consumatore finale e/o dove le *derrate* non vengono lavorata (cambiamento di forma o apparenza).

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 10; A10-0 Pagina: 6 di 9</p>
---	--	---

- 10.67 Partecipante: sinonimo di Produttore / di Gruppo di Produttori Approvato.
- 10.68 Pesticida: Prodotto antiparassitario.
- 10.69 Piante: piante viventi e parti viventi di piante, inclusa frutta fresca e sementi.
- 10.70 Prodotti antiparassitari: sostanze attive e preparati che contengono uno o più sostanze attive, preparati in modo da essere forniti direttamente all'utilizzatore e che servono a:
- 10.70.1 Proteggere le piante o i prodotti vegetali da organismi dannosi o a prevenire un'azione di tali organismi, purché non coincidano con le sostanze o i preparati descritti qui di seguito;
  - 10.70.2 Influenzare il processo vitale delle piante, in maniera diversa dai nutrienti (p.e. regolatori di crescita);
  - 10.70.3 Conservare prodotti vegetali, in modo che tali sostanze o prodotti non sottostanno ad alla deliberazione di una Commissione speciale sulla conservazione;
  - 10.70.4 Distruggere piante indesiderate; oppure
  - 10.70.5 Distruggere parti di piante, controllare o prevenire una crescita indesiderata di piante.
- 10.71 Prevenzione di inquinamento: L'impiego di materiali, processi o pratiche volte a ridurre, minimizzare o eliminare la creazione di inquinanti o rifiuti. Sono incluse le pratiche che riducono l'impiego di materiali tossici o pericolosi, energia, acqua e/o altre risorse.
- 10.72 Sostanze chimiche postraccolta: Raggruppano prodotti antiparassitari postraccolta, cere, detersivi, lubrificanti.
- 10.73 Acqua potabile: acqua che adempie gli standard qualitativi per acque potabili come descritto nelle linee guida della WHO per l'Impiego Sicuro di Acque di Scarico e Escrementi in Agricoltura e Acquacoltura.
- 10.74 Misura preventiva: Fattori fisici, chimici o di altro genere che possono essere impiegati per combattere un pericolo per la salute identificato (estrpolato da Corlett, 1998).
- 10.75 Prodotto primario: "Non lavorato" (Confrontare definizione per prodotti lavorati).
- 10.76 Prodotto lavorato: quando la struttura del prodotto viene alterata per quanto riguarda la sua forma o apparenza.
- 10.77 Derrata: Il prodotto raccolto della Coltura in seguito al raccolto e antecedente la vendita.
- 10.78 Manipolazione delle derrate: attività di manipolazione delle derrate a basso rischio in azienda, p.e. imballaggio, stoccaggio e trasporto al di fuori dell'azienda, ma esclusa la raccolta e il trasporto in azienda dal punto di raccolta al primo punto di stoccaggio/imballaggio. L'imballaggio sul punto di raccolta viene considerato manipolazione di Derrata. Inoltre anche lo stoccaggio, i trattamenti chimici, la potatura, il lavaggio, o qualsiasi altro manipolazione dove il prodotto potrebbe avere contatto fisico con altri materiali o sostanze.
- 10.79 Prodotto: derrata che viene venduta ai clienti.

	<p align="center"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p align="center"><b>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</b></p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 7 di 9</p>
---	---	---

- 10.80 Tracciabilità del prodotto è la possibilità di tracciare il percorso di una specifica unità di prodotto attraverso la filiera di fornitura nel momento in cui si sposta da un'organizzazione all'altra. I prodotti vengono tracciati regolarmente per quanto riguarda la scadenza, gestione delle scorte e ragioni logistiche. All'interno del contesto EUREPGAP Frutta e Verdura questo significa tracciare le derrate dal produttore al cliente diretto.
- 10.81 Rintracciabilità del prodotto è la possibilità di individuare l'origine di un'unità particolare e/odi un lotto di prodotto all'interno della filiera di fornitura, facendo riferimento a registrazioni precedenti nella filiera. I prodotti vengono tracciati per motivi di richiamo e indagini su reclami. All'interno del contesto EUREPGAP Frutta e Verdura questo significa tracciare le derrate dal cliente diretto del produttore al produttore stesso e all'azienda certificata.
- 10.81.1 Dal punto di vista dell'utilizzatore, la tracciabilità può essere definita la ricerca dei prodotti per quanto concerne la qualità e la quantità entro termini stabiliti.
- 10.81.2 Dal punto di vista della gestione delle informazioni, l'implementazione di un sistema di tracciabilità all'interno di una filiera coinvolge sistematicamente l'associazione di flussi di informazione con flussi fisici. L'obiettivo è quello di ottenere informazioni predefinite relative ai lotti o ai gruppi di prodotti (anch'essi prestabiliti) in un momento preciso, utilizzando uno o più elementi chiave.
- 10.82 Prove documentali: Una prova documentale è un documento che contiene prove documentate il cui obiettivo è quello di dimostrare come si svolgono le attività o quali sono i risultati raggiunti.
- 10.83 Coltura registrata (oppure Coltura del Prodotto Registrato): La coltura che da origine al prodotto che il produttore ha registrato presso l'OdC secondo EUREPGAP.
- 10.84 Derrata del Prodotto Registrato: La Derrata che da origine alla Coltura del Prodotto Registrato.
- 10.85 Registrazione: Il processo tramite il quale un Singolo Produttore o un Gruppo di Produttori da inizio al processo di registrazione per la Certificazione. Non appena un Produttore o un Gruppo di Produttori si è registrato diventa una Produttore o Gruppo di Produttori Richiedente.
- 10.86 Numero di Registrazione: Il numero assegnato ad un Produttore o un Gruppo di Produttori una volta terminata la Registrazione.
- 10.87 Risolto: Chiusura/Eliminazione di una non conformità.
- 10.88 Risciacquatura: La miscela di acqua utilizzata per il risciacquo insieme ai residui di prodotti antiparassitari e la miscela di acqua proveniente dal processo di risciacquo delle irroratrici/dei contenitori di prodotti antiparassitari.
- 10.89 Rischio: La previsione di un possibile pericolo.
- 10.90 Analisi dei Rischi: Si tratta di una previsione di probabilità relativa alla comparsa di un pericolo o di una non conformità nei confronti della qualità e della sicurezza alimentare.
- 10.91 Muro stabile: Una barriera fisica ignifuga che ostacola il passaggio di liquidi, gas o polveri tra due parti.

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;">In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</p>	<p>Codice: FP 2.1 GR Versione: 2.1-Oct04 Allegato: 10; A10-0 Pagina: 8 di 9</p>
---	--	---

- 10.92 Igienizzato: Lavato con un disinfettante. (Disinfezione).
- 10.93 Campo d'applicazione: Il campo d'applicazione può essere definito secondo i seguenti tre concetti:
- 10.93.1 **Prodotto:** Campo d'applicazione orizzontale, EUREPGAP Protocol
  - 10.93.2 **Coltura:** Fa riferimento all'elenco ufficiale dei prodotti EUREPGAP, all'interno del campo d'applicazione EUREPGAP
  - 10.93.3 **Integrazione della Filiera:** Racchiude parti diverse della filiera.
- 10.94 Autocontrollo: Ispezione interna all'azienda effettuata sui prodotti, dall'agricoltore stesso, attraverso una check-list basata sulla Checklist di EUREPGAP.
- 10.95 Gravità: La serietà di un pericolo.
- 10.96 Accumulo di solidi diversi: I solidi accumulati separati da diversi tipi di acque sia umidi sia mescolati a componenti liquide come risultato di processi naturali o artificiali.
- 10.97 Firma: Segno identificativo di una persona che deve essere personale, non trasferibile, visibile. La firma deve essere apposta manualmente per iscritto o attraverso la «pressione di un pulsante». Il solo impiego di una password non garantisce l'identificazione individuale.
- 10.98 Subappaltatore: Specifiche attività agricole svolte secondo un contratto stipulato tra il produttore e il contraente. Per svolgere le attività il contraente fornisce forza lavoro, attrezzature e materiali. Esempi di questo lavoro possono essere: mietitura, irrorazione e raccolta della frutta e tosatura delle pecore. Nel contesto EUREPGAP, i subappaltatori sono quelle organizzazioni / quei individui presi sotto contratto dal Produttore / dal Gruppo di Produttori per effettuare mansioni specifiche rientranti nei Punti di Controllo e Criteri di Adempimento EUREPGAP.
- 10.99 Substrato: Qualsiasi mezzo di crescita utilizzato per coltivare le piante. Questo mezzo è stato portato sul sito e può essere rimosso dopo l'utilizzo.
- 10.100 Laboratorio Idoneo: Attualmente accreditato alla norma EN 45001 o alle BPL o ad un equivalente nazionale o dimostra per mezzo di registrazioni che è in fase di accreditamento.
- 10.101 Fornitore: Il fornitore è una persona oppure un'organizzazione che fornisce prodotti o servizi ai clienti.
- 10.102 Acqua di superficie: Tutta l'acqua sulla superficie della terra che si trova in fiumi, ruscelli, laghetti, laghi, paludi, ghiaccio e neve, e, inoltre, tutte le acque transitorie, costali e dei mari.
- 10.103 Fonti idriche sostenibili: Tutte quelle fonti idriche che sottostanno ad una gestione sostenibile, ovvero una gestione che "assicura la salute degli ecosistemi acquatici e tiene in equilibrio i bisogni idrici dell'ambiente nei confronti dei bisogni idrici per lo sviluppo economico e agricolo".
- 10.104 Controllo del Sistema: Audit del Sistema Qualità Interno e Controllo del Sistema.
- 10.105 Persona dotata di responsabilità tecnica: La persona responsabile delle decisioni tecniche relative al prodotto certificato. Si può trattare di responsabilità limitata a certe aree

	<p style="text-align: center;"><b>REGOLE GENERALI FRUTTA E VERDURA VERSIONE ITALIANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>In caso di dubbi fare riferimento al documento originale in lingua Inglese</b></p>	<p><b>Codice:</b> FP 2.1 GR <b>Versione:</b> 2.1-Oct04 <b>Allegato:</b> 10; A10-0 <b>Pagina:</b> 9 di 9</p>
---	---	---

oppure di responsabilità generale; ne possono essere dotati sia il Produttore sia il consulente.

- 10.106 Toilette: Struttura dove le persone possono espletare bisogni fisiologici in maniera igienica (incluso lo smaltimento dei rifiuti) e che non pone un rischio di contaminazione alimentare nelle aree adiacenti mentre allo stesso tempo viene assicurata la privacy della persona.
- 10.107 Soprassuolo: Strato superficiale del suolo destinato alla coltivazione ricco di humus e tecnicamente detto A-horizon del suolo.
- 10.108 Tracciabilità: la facoltà di tracciare la storia, l'impiego o la localizzazione di un prodotto (ovvero l'origine di materiali e componenti, la storia dei processi applicati al prodotto, o la distribuzione e il posizionamento del prodotto dopo la consegna) per mezzo di documentazioni di identificazione registrate".
- 10.109 Audit di Validazione: Si tratta di una valutazione completa dell'intero Sistema Qualità e di Sicurezza Alimentare volta ad assicurare che le procedure vengano implementate e siano efficaci come documentato nel Manuale Qualità Societario.
- 10.110 Audit di Verifica: Si tratta di audit regolari non annunciati del Sistema Qualità e di Sicurezza Alimentare dopo l'Approvazione volti ad assicurare che il Sistema Qualità e di Sicurezza Alimentare in atto venga conservato appropriatamente.
- 10.111 Controllo della calibratura: Controllo registrato sul funzionamento corretto dei macchinari impiegati per l'applicazione di sostanze agrochimiche.
- 10.112 Verifica: Conferma per mezzo di valutazioni e fornitura di prove documentali che determinati requisiti sono conformi. La verifica fornisce un mezzo per controllare se la mancanza tra i valori indicati da un misuratore e i rispettivi valori conosciuti di una quantità misurata sono molto inferiori al limite massimo consentito. Questo valore viene definito in uno standard oppure è una specificazione propria dell'attrezzatura di misurazione.
- 10.113 Infestante: Qualsiasi pianta che cresce in un luogo dove non è desiderata. Termine che in agricoltura viene impiegato per piante che in un ambiente danneggiato hanno una capacità di riproduzione molto alta e che solitamente sono in grado di competere con le specie coltivate. Le infestanti vengono considerate piante indesiderate, economicamente inutili o una specie dannose.
- 10.114 Lavoratore: Qualsiasi persona all'interno dell'azienda alla quale è stato affidato un compito. Sono inclusi i proprietari dell'azienda e i gestori.
- 10.115 Lingua di lavoro: lingua nella quale può essere effettuato un audit/una visita ispettiva senza ricorrere all'aiuto di un interprete.

**Nota:** La presente lista è indicativa e non restrittiva, possono essere aggiunte altre definizioni qualora si venga a creare la necessità. In tale caso è sufficiente cambiare la numerazione – i termini sono in ordine alfabetico (prima lettera del termine descritto). Consultare l'Allegato 11 per verificare che siate in possesso dell'ultima edizione validi del presente annesso.

## **11. ALLEGATO 11.7: FRUTTA E VERDURA AGGIORNAMENTI EDIZIONI E REGISTRO DELLE VERSIONI VALIDE**

<b>Versione Reg.Generali</b>	<b>Sostituisce</b>	<b>Doc. sostituito non invalido</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Descrizione dell'Aggiunta/della Modifica</b>
2.0-Jan04	version Sept 2001 Rev. 01	cfr. punto 5.8 Regole Generali	Prerilascio	Edizione nuova della versione EUREPGAP, inserimento di allegati e spiegazione dettagliata e strutturata dei Processi di Certificazione EUREPGAP.
2.1-Jan04	2.0-Jan04	Immediatamente	12 Sep. 03	<p><b>Intero documento</b> – Modifica del nome della versione da 2.0-Jan04 a 2.1-Jan04.</p> <p><b>Punto 5.3</b> – Lista dell'Allegato ora riguarda l'ultima versione aggiornata</p> <p><b>Punto 5.4</b> – Le edizioni linguistiche ufficiali EUREPGAP sono le uniche versioni valide in tale lingua. Riferimento alla versione inglese per documenti tradotti finché non sono approvati. I termini "Ufficiale" e "Normativo" utilizzati in maniera più appropriata.</p> <p><b>Punto 5.5</b> – Adattamento ai cambiamenti nell'Allegato 11.</p> <p><b>Punto 5.8</b> – Giorno della prima Certificazione posticipato al 12 sett. 03, giorno dell'ultima certificazione della versione Sept. 2001 Rev.01 31dic. 04.</p> <p><b>Punto 5.9</b> – Spiegazioni dettagliate sull'uso e sugli aggiornamenti delle versioni e edizioni con esempi. Correzione riferimenti di "Versione" e "Edizione" in tutto il documento.</p>
<b>Versione CPCC</b>				
2.0-Jan04	version Sept 2001 Rev. 01	Cfr. punto 5.8 Regole Generali	12 Sep. 2003	Nuova edizione della versione EUREPGAP, revisione di ogni punto di controllo dopo 2 anni, nuova applicazione pratica, e richiesti attuali da parte di industria e consumatori. Nuovo formato, stampabile in bianco e nero.

2.1-Oct04	2.0-Jan04	Valido dal: 29 ottobre 2004	Obbligatorio: 1 maggio 05	<b>Punto 8.7.1 a 8.7.4 –</b> adattamento testo <b>Punto 8.7.5 a 8.7.6 –</b> nuovi punti di controllo <b>Punto 10.3.15 –</b> nuovo punto di controllo <b>Punto 10.4.9 –</b> nuovo punto di controllo
<b>Versione Checklist</b>				
2.0-Jan04	version Sept 2001 Rev. 01	consultare il punto 5.8 Regole Generali	12 Sep. 2003	Nuova edizione versione EUREPGAP, copia le domande nel documento CPCC revisionato.
2.1-Oct04	2.0-Jan04	Valido dal: 29 ottobre 2004	Obbligatorio: 1 maggio 05	Confronta modifiche nel CPCC V2.1 – Oct 04
<b>Gen. Reg. Edizioni Allegati</b>				
A8.1	Allegato A8.0	Immediatamente	12 Sep. 2003	Tutti i documenti normativi sono ora coperti. I documenti nelle altre lingue indicati come “edizioni”. Note alla tabella.
A11.1	Allegato A11.0	Immediatamente	12 Sep 2003	Elenco degli aggiornamenti delle edizioni. Note alla tabella. Cambiamento del formato della tabella.
A7.1	A7.0	Immediatamente	26 May 2004	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A7.2	A7.1	Immediatamente	06 Sept 2004	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
	A7.2	Immediatamente	22 Feb 2005	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A8.2	A8.1	Valido dal 29 ottobre 2004	Obbligatorio: 1 maggio 05	Tutti i documenti normativi sono ora coperti. I documenti nelle altre lingue indicati come “edizioni”. Note alla tabella.
A11.2	A11.1		22 Feb 05	Aggiornamento numero versione EUREPGAP CPCC, Checklist e numero edizioni allegati Regole Generali; descrizione delle modifiche
A7.4	A7.3	Immediatamente	29 April 05	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A11.3	A11.2	Immediatamente	29 April 05	Aggiornamento Allegato 7
A7.5	A7.4	Immediatamente	26 Aug 05	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A11.4	A11.3	Immediatamente	26 Aug 05	Aggiornamento Allegato 7
<b>A7.6</b>	<b>A7.5</b>	<b>Immediatamente</b>	<b>09 Sep 05</b>	<b>Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP</b>
<b>A8.3</b>	<b>A8.2</b>	<b>Immediatamente</b>	<b>09 Sep 05</b>	<b>Aggiornamento nome documento RG</b>

A11.5	A11.4	Immediatamente	09 Sep 05	Aggiornamento Allegato 7 e 8
A7.7	A7.6	Immediatamente	10 Nov 05	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A11.6	A11.5	Immediatamente	10 Nov 05	Aggiornamento Allegato 7
A7.8	A7.7	Immediatamente	24 Nov 05	Aggiornamento Lista Prodotti EUREPGAP
A11.7	A11.6	Immediatamente	24 Nov 05	Aggiornamento Allegato 7

- 11.1 Gli aggiornamenti verranno inviati allo Scheme Manager EUREPGAP dell'OdC. Gli Scheme Manager devono firmarli e distribuirli internamente e presso tutti i produttori / le aziende registrate e candidate.
- 11.2 Gli aggiornamenti registrati nella presente tabella coprono argomenti relativi alle Regole Generali, i suoi allegati (specificato altrove), le CPCC e le loro Linee Guida Tecniche e inoltre la Checklist EUREPGAP.
- 11.3 Gli allegati verranno nominati soltanto se dall'edizione della versione 2.0-Jan04 delle Regole Generali vi sono stati degli aggiornamenti.
- 11.4 La presente lista viene aggiornata insieme all'Allegato 8, **VERSIONI LINGUISTICHE ATTUALI E IL LORO STATO.**